



**SOCIETÀ ITALIANA DI CARDIOLOGIA  
FINSIC SRL**

**D. LGS.231/2001**

**Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**

**IL MODELLO ORGANIZZATIVO,  
L'ORGANISMO DI CONTROLLO E IL SISTEMA DISCIPLINARE**

*Approvato dal Consiglio di  
Amministrazione di FINSIC SRL*

*Ratificato dal Consiglio Direttivo  
SIC*

*Aggiornamento al 21 ottobre 2013*



INDICE

<b>1. Il Decreto legislativo n. 231/2001 .....</b>	<b>4</b>
Premessa .....	4
1.1 I REATI PRESUPPOSTO .....	4
1.2 I SOGGETTI.....	7
1.3 L'ADOZIONE DEL "MODELLO ORGANIZZATIVO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	8
1.4 Principi ed elementi ispiratori del MODELLO ORGANIZZATIVO. ....	9
1.5 RAPPORTI E RESPONSABILITA' SIC /FINSIC .....	9
<b>2. Adozione del modello organizzativo in FINSIC SRL.....</b>	<b>10</b>
2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	10
2.2 OGGETTO E SCOPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	10
2.3 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	11
2.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA .....	11
<b>3. L'Organismo di VIGILANZA .....</b>	<b>14</b>
3.1 Composizione dell'Organismo di vigilanza .....	14
3.2 Durata in carica e sostituzione dei membri .....	15
3.3 Regole di funzionamento e convocazione .....	16
3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza.....	16
3.5 Programma delle verifiche ai sensi del D.lgs. 231/2001 .....	18
3.6 Attività di verifica .....	19
3.7 Attività di aggiornamento del modello.....	19
3.8 Flussi informativi e reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza e relazioni con gli organi sociali.....	20
3.9 Registro delle attività .....	21
3.10 Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza .....	21
3.11 Previsioni di spesa .....	22
3.12 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	22
<b>4. Flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di controllo.....</b>	<b>22</b>
4.1 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Controllo.....	22
4.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza .....	22
<b>5. Sistema Disciplinare .....</b>	<b>23</b>
5.1 Il sistema disciplinare in generale .....	23
5.2 Funzione del sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 231/2001 .....	24
5.3 La gestione delle violazioni e le misure da adottare nei casi di violazione del Modello .....	24
5.4 Misure nei confronti dei soggetti APICALI: Amministratori, consiglieri. ....	25
5.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 .....	25
5.6 Misure nei confronti dei dipendenti.....	25
5.7 Misure nei confronti di collaboratori esterni.....	26
<b>6. Regole di comportamento e Codice Etico.....</b>	<b>26</b>
<b>7. Diffusione e Formazione sul modello.....</b>	<b>26</b>
7.1 Diffusione/Informazione sul Modello .....	26



7.2 Formazione sul Modello .....	27
<b>Parte speciale - Allegati .....</b>	<b>29</b>
<b>ALLEGATO A1 .....</b>	<b>30</b>
<b>ALLEGATO A2 .....</b>	<b>73</b>
<b>ALLEGATO A3 .....</b>	<b>74</b>
<b>ALLEGATO A4 .....</b>	<b>76</b>
<b>ALLEGATO A5 .....</b>	<b>77</b>
<b>ALLEGATO A6 .....</b>	<b>79</b>
<b>ALLEGATO A7 .....</b>	<b>94</b>
<b>ALLEGATO A8 .....</b>	<b>99</b>
<b>ALLEGATO A9 .....</b>	<b>100</b>

**ATTENZIONE: NELLA VERSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO DI FINSIC DA PUBBLICARSI SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA' E DA CONSERGNARE ALL'ESTERNO GLI ALLEGATI A4 - A8 NON SONO RIPORTATI IN QUANTO DOCUMENTI RISERVATI AD USO INTERNO.**



## Parte Generale

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### Premessa

Il D.Lgs n.231/2001 (di seguito anche 'decreto') sulla responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato è stato emanato in esecuzione di una serie di convenzioni internazionali ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Inizialmente circoscritto a fattispecie di reato a danno delle Pubbliche Amministrazioni, il decreto è stato successivamente esteso ad altre tipologie ed è in corso un'evoluzione continua nel senso di una sempre maggiore ulteriore estensione della responsabilità degli enti anche ad altri reati.

In sintesi la normativa prevede che le società, al fine di escludere proprie responsabilità amministrative in caso di reati compiuti da soggetti 'apicali' o dipendenti/collaboratori della stessa, possono:

- adottare ed efficacemente attuare modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati;
- attraverso apposito organismo di controllo, vigilare su funzionamento ed osservanza del modello e curarne l'aggiornamento.

Fra le esimenti di responsabilità definite dalla normativa è prevista anche la verifica periodica e l'aggiornamento del modello a fronte di mutamenti nell'organizzazione e nelle attività e/o prodotti della società ovvero di eventuali violazione delle regole organizzative previste dal modello.

Tale aggiornamento si rende peraltro necessario anche in relazione all'evoluzione legislativa (estensione dei reati) e alla giurisprudenza in materia (sentenze, ordinanze).

FINSIC, pertanto, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 09 luglio 2007, ha approvato l'adozione di un suo modello organizzativo e in pari data ha costituito il relativo Organismo di Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### 1.1 I REATI PRESUPPOSTO

Il decreto 231/2001 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" detta norme in ordine alla "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il legislatore ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

I reati presupposto a cui il decreto si riferisce sono quelli previsti dalla Sez. III del Capo I del D.lgs. 231/2001 (artt. 24 e ss.).

Nel suo testo originario il decreto si riferiva soltanto ad alcuni **reati contro la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e art. 25):

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D. Lgs. 231/2001)



b) Concussione e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)

La Rubrica e l'articolo sono stati peraltro novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Tuttavia, a distanza di soli pochi mesi dalla sua entrata in vigore fino ad oggi, l'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 ha subito estensioni di importanza progressivamente maggiore e di rilevanza significativa, includendo nei reati presupposto al decreto le seguenti ulteriori tipologie di reati:

- c) **Reati contro la fede pubblica - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:** Un primo intervento si è avuto con la *Legge n. 409 del 23 novembre 2001*, contenente "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", con il quale è stato inserito un art. 25 bis nel corpo del D.lgs. 231/2001, che estende agli enti la responsabilità per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
- d) **Reati societari:** Il secondo intervento estensivo è quello del *D.lgs. n. 61 del 11 aprile 2002*, concernente la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", che ha inserito l'art. 25 ter nel testo del D.lgs. 231/2001, estendendo agli enti la quasi totalità dei nuovi reati societari riformulati agli artt. 2621 ss. del codice civile. La *Legge sulla Tutela del Risparmio n. 262 del 28 dicembre 2005* ha aggiornato e esteso tali reati e di conseguenza anche gli illeciti amministrativi degli enti, nonché ha aggiornato le relative sanzioni pecuniarie per gli enti, che sono state raddoppiate.
- e) **Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico:** Un ulteriore intervento estensivo è quello della *Legge n. 7 del 14 gennaio 2003* "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che con l'art. 3 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 quater - *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (qualora commessi ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico)*.
- f) **Delitti contro la personalità individuale** (tratta di persone e pedo-pornografia) e **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale:** Altro intervento estensivo in ordine di tempo è stato attuato attraverso la *Legge 11 agosto 2003, n. 228*, relativo alle misure contro la tratta di persone, che con l'art. 5 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 quinquies - *Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale*. Ulteriori interventi in materia sono stati successivamente introdotti attraverso la *Legge 6 febbraio 2006, n. 38* "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che con l'Art. 10 ha aggiornato l'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 e attraverso la *Legge 9 gennaio 2006, n. 7*, che con l'art. 8 ha introdotto l'art. 25 quater.1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) nel testo del D.Lgs. 231/2001.
- g) **Reati di abuso di mercato** (reati finanziari): Ulteriore intervento è quello contenuto nella *Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004)* che con l'art. 9 ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 sexies - *Abusi di mercato* estendendo agli enti la responsabilità amministrativa per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti nel D.Lgs. n.58/1998 - Testo Unico della Finanza (Parte V SANZIONI – Titolo I-bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato - CAPO II SANZIONI PENALI). Tale intervento normativo ha inoltre introdotto analoga responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 187-quinquies del D.Lgs. 58/1998 Testo Unico della Finanza con riferimento agli illeciti amministrativi previsti nella Parte V SANZIONI – Titolo I-bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato - CAPO III SANZIONI AMMINISTRATIVE).



- h) **Reati transnazionali:** Con l'introduzione della *Legge n. 146 del 16 marzo 2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*, è stata prevista con l'art.10 della stessa la responsabilità amministrativa degli enti anche per ulteriori reati, ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa: reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita, tratta di migranti, associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, o psicotrope, intralcio alla giustizia - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci e favoreggiamento personale.
- i) **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime:** La legge 3 agosto 2007 n. 123 con l'introduzione dell'art. 25-septies nell'impianto normativo del D. Lgs 231/2001 ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- j) **Ricettazione riciclaggio e impiego di capitali illeciti:** Con decreto legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 è stata data attuazione alla direttiva 2005/60/CE del parlamento e del Consiglio, del 26/10/2005, concernente la prevenzione e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. L'ente sarà punibile quindi per i reati di ricettazione riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se compiuti in ambito prettamente nazionale ( abrogate le disposizioni della legge 146/2006 in tale ambito) e sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.
- k) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati:** Con la legge 18/03/2008 n. 48 si è ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest nel 2001. La normativa prevede con l'introduzione dell' art. 24-bis, l'estensione della responsabilità degli enti per undici nuove fattispecie incriminatrici. Ne risulta profondamente modificato il codice penale nonché l'ambito di applicazione del D.Lgs 231/2001 che prima all'art. 24 prevedeva esclusivamente il delitto di frode in danno della P.A.
- l) **Delitti di criminalità organizzata** inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- m) **Delitti contro l'industria e il commercio:** Fattispecie inserita nel novero dei reati presupposto in base all'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99
- n) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** con l'art. 2, il D.Lgs n. 121/2011 ha introdotto l'art. 25-decies del Decreto 231/2011 estendendo la responsabilità degli enti anche alla fattispecie dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni inutilizzabili in un processo.
- o) **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** Con Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15 è stata prevista l'introduzione dell'art. 25 novies cui consegue l'estensione della responsabilità degli enti per le fattispecie di reato inerenti il diritto d'autore.
- p) **Reati ambientali:** Con d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stata prevista l'introduzione dell'art. 25 undecies che ha profondamente ampliato l'ambito di applicazione del D.Lgs 231/2001 introducendo nuove fattispecie delittuose rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sulle tematiche ambientali.
- q) **Corruzione tra privati:** fattispecie inserita all'interno dell'art. 25 ter Reati societari in virtù della Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265



del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

- r) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** con il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è stato introdotto un ulteriore ampliamento dell'art. 25 che al numero duodecies prevede la responsabilità dell'ente per fattispecie inerenti il trattamento di lavoro dello straniero.

I reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 sono riportati in dettaglio nell'allegato 1.

## 1.2 I SOGGETTI

I presupposti normativi perché un ente possa incorrere nella descritta responsabilità risultano essere:

- a) che una persona fisica – che si trovi rispetto all'ente in una delle relazioni previste dall'art. 5 – commetta uno dei reati in questione;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (responsabilità oggettiva);
- c) che il reato commesso dai soggetti individuati dalla legge derivi quanto meno da una “*colpa di organizzazione*” dell'ente (responsabilità soggettiva).

Per quanto riguarda il primo aspetto, il D.Lgs. 231/01 individua all'art. 5 due tipologie di soggetti i quali, qualora dovessero commettere nell'interesse o a vantaggio dell'ente uno dei reati sopra evidenziati, possono determinare una responsabilità a carico dell'ente stesso.

Secondo il dettato della citata norma, “*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*”:

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

Tuttavia, “*l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

La prima delle descritte figure parrebbe corrispondere, nella struttura societaria, a quella degli amministratori, dei direttori generali, dei preposti a sedi secondarie e, in caso di organizzazione divisionale, dei direttori di divisione.

“*Soggetto all'altrui direzione*” può invece essere chiunque si trovi ad operare nell'ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, purché sottoposto alla direzione o alla vigilanza altrui.

La sola esistenza di uno dei rapporti descritti dall'art. 5 in capo all'autore del reato non basta di per sé a far sorgere la responsabilità dell'ente.

Infatti, occorre anche che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Perciò, l'ente risponde del reato, sia che il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente, sia che il reato si riveli comunque vantaggioso per l'ente medesimo. Tuttavia, la responsabilità dell'ente resta esclusa se risulta che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'ente.



Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente, è comunque necessario che sussista una "colpa di organizzazione" da parte dell'ente stesso, da intendersi quale comportamento omissivo consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

Gli artt. 6 e 7 del decreto offrono infatti all'ente l'opportunità di una possibile esclusione della propria responsabilità<sup>1</sup>, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l'ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati nell'art. 5.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 del D.lgs. 231/01 – rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente" – prevede che "se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

Analogamente, il successivo art. 7 – rubricato "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente" – statuisce che "nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

### 1.3 L'ADOZIONE DEL "MODELLO ORGANIZZATIVO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati di cui al decreto.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare il decreto agli articoli 6 e 7 prevede una forma di esonero della responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Ai fini di idoneità, i suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze, "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati:

<sup>1</sup> Va notato che l'adozione del modello può servire – oltretutto ad escludere in radice la responsabilità dell'ente – se adottato prima dell'apertura del dibattimento, ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b); a determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, secondo comma, lett. b, e terzo comma).

Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare tali modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nel citato art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, primo comma); misure destinate poi ad essere del tutto revocate in caso di effettiva attuazione del modello e delle altre richiamate condizioni (art. 49, quarto comma; art. 50, primo comma).

Infine, l'adozione del modello può avere luogo anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive (art. 78).



- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione

Va precisato che il D.Lgs. 231/2001 nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. 26 giugno 2003 n. 201, afferma che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire il compimento dei reati.

#### **1.4 Principi ed elementi ispiratori del MODELLO ORGANIZZATIVO.**

Come previsto dal decreto, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente Modello, FINSIC, non esistendo delle Linee guida dettate con specifico riferimento alla particolare attività svolta, si è ispirata:

- Alle indicazioni fornite dal Decreto.
- Alle generali "Linee guida di Confindustria per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nella versione aggiornata al 31 marzo 2008.
- Inoltre si è tenuto conto anche degli specifici strumenti già esistenti quali le norme i regolamenti e le procedure interne della società, che già di per sé possono costituire dei modelli organizzativi o quanto meno la base precettiva di ciò che è un modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001, con il fine di integrarle, adeguandole qualora ce ne sia bisogno con quanto prescritto dal decreto o creando nuove e più stringenti regole di condotta, affiancate da un accurato sistema di controlli (abbinamenti firme, separazione compiti, sistemi di sicurezza per accesso a dati e altre informazioni aziendali, ...), tali da poter essere eluse soltanto fraudolentemente.

#### **1.5 RAPPORTI E RESPONSABILITA' SIC /FINSIC**

In virtù di convenzione del 4/10/2004 (che si trova nell'allegato 8 del modello e che si considera parte integrante lo stesso) intervenuta tra SIC e FINSIC sono stati definiti i ruoli e i compiti delle rispettive società. In particolare SIC, in qualità di socio unico di FINSIC, si riserva ogni decisione inerenti gli



aspetti scientifici delle proprie iniziative nonché ogni decisione in merito all'attuazione delle medesime, intende, inoltre, garantirsi l'erogazione da parte di Finsic dei necessari servizi segretariali ed amministrativi per poter svolgere la propria attività istituzionale.

Pertanto, in applicazione dell'art. 2497 cc la SIC, nell'esercizio dell'attività di direzione e/o coordinamento delle attività di FINSIC di cui allo statuto della società di cui all'allegato 8 del modello e che si considera parte integrante dello stesso, qualora agisca, nell'interesse imprenditoriale proprio, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di FINSIC nonché in violazione delle norme di cui al presente modello organizzativo e del codice etico, entrambi ratificati dal Consiglio direttivo di SIC, sarà direttamente responsabile per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale.

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN FINSIC SRL

### 2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La FINSIC S.r.l., a tutela della propria posizione e immagine, a garanzia della propria correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, delle aspettative degli soci e del lavoro dei dipendenti, ha ritenuto di procedere alla stesura, all'adozione e alla attuazione del modello di organizzazione di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale "Modello" - al di là delle previsioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano all'interno della società o che esperiscano attività di collaborazione con essa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati contemplati nel decreto.

### 2.2 OGGETTO E SCOPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo fa riferimento al sistema strutturato e organico di norme, procedure operative ed informatiche e controlli in vigore nella Società idoneo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal decreto. In questo ambito, si richiamano di seguito i principali regolamenti di FINSIC SRL, a cui il Modello Organizzativo fa riferimento e cioè:

- Statuto della società;
- Manuale di gestione qualità;
- Deleghe di poteri deliberate dal Consiglio di Amministrazione (procure ad personam);
- Codice Etico
- Codice disciplinare
- Contratti con terzi per servizi resi ed eventuali deleghe e procure speciali correlate (CONVENZIONE SIC/FINSIC, )

Mediante l'individuazione delle attività "sensibili" a rischio di reato, di cui all'allegato 4 e la conseguente regolamentazione, il modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano nelle aree in cui si effettuano attività "sensibili" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne



vantaggio) contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico / sociali cui FINSIC SRL intende attenersi nell'assolvimento della propria missione;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree in cui vengono svolte attività "sensibili", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento dei reati stessi.

Oltre ai principi sopra indicati, un efficace Modello Organizzativo presuppone:

- un'attività di sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali di una approfondita conoscenza delle regole comportamentali in vigore nella società;
- la disponibilità della mappa, sempre aggiornata, delle attività "sensibili" ai sensi del decreto e delle unità organizzative in cui possono realizzarsi i reati in parola;
- l'attribuzione all'Organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del modello, nonché la messa a disposizione dell'Organismo di Controllo di risorse aziendali adeguate e proporzionate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente attendibili;
- la verifica e la documentazione delle operazioni "sensibili";
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico.

### **2.3 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Modello organizzativo viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della società, il quale, sempre in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, provvede a costituire – con delibera consiliare – il proprio "Organismo di Vigilanza", che avrà il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso e di curarne l'aggiornamento.

### **2.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA**

A seguito dell'emanazione del D.Lgs.231/2001, Finsic Srl ha avviato le attività per la predisposizione del Modello di cui agli artt. 6 e 7 del decreto.

A tale scopo con delibera del 26 Aprile 2007, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi del supporto della società di consulenza EPICENTRO ITALIA, per l'attività di predisposizione e verifica del modello, identificando le aree di miglioramento e il piano di azione per il suo aggiornamento.

Innanzitutto sono state identificate le aree a rischio di reato nell'ambito del perimetro

Sulla base di analisi svolte si è quindi proceduto alla predisposizione del Modello e alla sua adozione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 09 Luglio 2007,

È stato costituito l'Organismo di Controllo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 09 Luglio 2007, attribuendo l'incarico ad un consigliere senza attività operative in azienda, ad un collaboratore esterno esperto in contabilità e bilancio, ad un consulente esterno esperto in normativa con particolare riferimento al D.lgs 231/2001.

Successivamente con delibera del 2008 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto esposto nel paragrafo del presente documento 1.5 "Rapporti e responsabilità Sic/Finsic" ha integrato la compagine dell'Organismo di Vigilanza con l'inserimento al suo interno di un membro privo di deleghe operative del Consiglio direttivo Sic.



Successivamente, con l'obiettivo di garantire il costante aggiornamento e l'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, si pronuncerà sull'opportunità di avviare, con il supporto del personale della società piuttosto che avvalendosi di consulenti esterni, una attività periodica di verifica e aggiornamento del modello, identificando le aree di miglioramento e il piano di azione per il suo aggiornamento.

L'esigenza di verifica e aggiornamento del modello trae origine sia dal dettato della legge, che prevede una continuità nell'aggiornamento a seguito di modifiche nelle attività/prodotti o di eventuali violazioni delle regole, sia dall'evoluzione della normativa esterna e della giurisprudenza.

L'attività di predisposizione del Modello Organizzativo ha riguardato:

- la **Parte Generale** del modello (il Decreto Legislativo 231/2001, l'adozione del modello organizzativo in FINSIC Srl, l'Organismo di Controllo, i Flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Controllo, le Regole di Comportamento e Codice Etico, il Sistema Disciplinare, la Diffusione e Formazione sul modello), che rappresenta il corpo centrale del presente documento.
- la **Parte Speciale** del modello (Mappatura delle attività a rischio e relativi presidi organizzativi in vigore e protocolli speciali volti a prevenire la commissione dei reati, ecc.) rappresentata dagli **Allegati** al presente documento;

### Parte generale

#### a) *Analisi del modello organizzativo e Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Le attività, di verifica ed identificazione delle aree di miglioramento e dei piani di azione hanno riguardato, oltre alla mappatura delle attività sensibili e dei relativi presidi organizzativi, anche le componenti specifiche del modello organizzativo (**Parte Generale**):

- Organismo di Controllo (Regolamento dell'Organismo di Controllo, flussi informativi, segnalazione delle violazioni del modello, ecc.)
- Sistema disciplinare,
- Codice Etico,
- Diffusione e Formazione sul modello.

Le aree di miglioramento ed i piani di azione relativi alla Parte Generale e alla Parte Speciale del modello organizzativo di FINSIC SRL sono stati quindi riepilogati in un **Piano generale di azione per l'adeguamento e l'attuazione del modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001**. Tale piano è oggetto di continua verifica e aggiornamento

A fronte di tali attività di verifica, il Modello Organizzativo di FINSIC SRL è stato pertanto predisposto nella **Parte Generale** e nella **Parte Speciale – Allegati** e sottoposto a delibera del Consiglio di Amministrazione di FINSIC SRL nella seduta del 9 Luglio 2007.

Sulla base del piano d'azione predisposto, il presente modello organizzativo verrà successivamente integrato con **Protocolli Speciali e/o aggiornamento di normative in essere**, attraverso predisposizione a cura del personale interno della società o avvalendosi di consulenti esterni competenti, e approvazione secondo le modalità di aggiornamento del modello in questo stesso previste, nonché secondo le modalità definite alla **Parte speciale - Allegati** e le regole generali normalmente adottate per l'approvazione della normativa aziendale.

### Parte speciale

#### Data base rischi e controlli ex D.Lgs. 231/2001



- a) *mappatura delle attività a rischio di reato e di risk assessment*, prevedendo per ogni attività a rischio identificata, sia una valutazione di rischio potenziale (rilevante, poco rilevante, non applicabile), sia una valutazione di efficacia dei presidi organizzativi di mitigazione del rischio in essere (efficaci, parzialmente efficaci, assenti). La valutazione combinata del livello di rischio potenziale e dei presidi organizzativi di mitigazione al rischio in essere ha consentito di definire le priorità di intervento.
- b) *individuazione dei relativi presidi organizzativi di mitigazione del rischio*

L'attività è stata svolta attraverso raccolta e analisi della documentazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e relativa ai presidi organizzativi in vigore ed è stata successivamente verificata, completata e condivisa attraverso intervista con i responsabili delle strutture organizzative di FINSIC SRL, in particolare con l'obiettivo di:

- verificare l'eshaustività dell'elenco delle attività sensibili di competenza delle singole aree e/o funzioni;
- verificare la coerenza dei presidi di controllo già in vigore (es. prescrizioni normative, sistemi di delega, elementi di sicurezza logica, etc.) volti a scoraggiare ovvero impedire i comportamenti illeciti;
- condividere le aree di miglioramento individuate (come *gap* rispetto ai controlli esistenti) e i piani di azione proposti a superamento dei suddetti *gap*, da realizzare attraverso l'integrazione della normativa in vigore ovvero attraverso la predisposizione di normative speciali *ad hoc*.

In merito ai presidi di controllo già in vigore (di cui i principali sono elencati in allegato), sono stati censiti e valutati esclusivamente gli elementi formalizzati, nel presupposto di poterne fornire evidenza anche a soggetti terzi. In considerazione di ciò, le prassi operative rappresentate dai Responsabili di Area, ancorché corrette ed efficaci nella prevenzione delle condotte illecite, non sono state riportate nei presidi organizzativi in vigore, ma utilizzate quali basi di riferimento per procedere alla realizzazione e formalizzazione dei presidi organizzati identificati nei piani di azione.

Anche ai fini di identificazione delle aree di miglioramento, la mappa è stata articolata, per ogni Area di FINSIC SRL (e compreso il Consiglio di Amministrazione, come di seguito indicato:

- attività a rischio
- reati potenziali
- possibile modalità di commissione dei reati
- valutazione dell'impatto potenziale (valutazione di rischio potenziale)
- unità operativa interessata e soggetto/ruolo interessato
- presidi organizzativi di controllo attuali (normative, deleghe, separatezza di compiti, controlli, ecc.)
- rating di controllo (valutazione di efficacia dei presidi organizzativi in essere)
- aree di miglioramento
- piano di azione

*Masterplan degli interventi per l'adeguamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, riguardanti le singole attività 'sensibili'*



A fronte della ricognizione delle aree a rischio, della valutazione della normativa aziendale a presidio, dell'identificazione del piano di azione classificati in base alle priorità definite, annualmente viene predisposto il **Masterplan degli interventi** per l'adeguamento al Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 dei processi aziendali, da realizzarsi attraverso:

- **l'integrazione delle normative e procedure in vigore**
- la predisposizione di **Protocolli speciali** che, man mano saranno stilati e approvati dal Cd Amministrazione dovranno essere riportati ad integrazione dell'allegato 8 al presente modello.

E finalizzati a regolamentare i comportamenti ed i controlli nell'ambito dei singoli processi e attività sensibili.

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1 Composizione dell'Organismo di vigilanza

Il Decreto Legislativo n.231/2001 identifica in un "organismo dell'ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b)), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Tale organismo deve ispirare la propria azione ai seguenti principi:

- a) attività di controllo sull'effettività del modello;
- b) attività di vigilanza sull'adeguatezza del modello;
- c) continuità di azione;

e deve avere caratteristiche quali:

- a) conoscenze di tecniche e strumenti adeguati (es. conoscenze legali, di gestione di rapporti con le risorse umane, ecc.)
- b) personale dedicato di adeguato spessore e consistenza
- c) avere poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo della Società
- d) possibilità di avviare procedimenti disciplinari e di proporre eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel modello organizzativo e gestionale
- e) indipendenza da responsabilità di gestione aziendale e soprattutto di autonomia rispetto ai vertici aziendali

Tenuto conto di quanto sin qui esposto e considerato, il Consiglio di Amministrazione di FINSIC SRL ha pertanto ritenuto che la soluzione più rispondente alla realtà della società, in linea con le regole di corporate governance, fosse quella che prevede la costituzione di un Organismo di vigilanza secondo la seguente articolazione e composizione:

- un Consigliere indipendente e privo di deleghe operative (Presidente dell'Organismo di Controllo),
- un membro del Direttivo Sic indipendente e privo di deleghe operative;
- un consulente esterno esperto in normativa in particolare nel D.Lgs 231/2001;
- un consulente esterno esperto in contabilità e bilancio;



Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella scelta dei membri dell'Organismo di Controllo, deve pertanto valutare i seguenti elementi:

- professionalità intesa come 'possesso di adeguate competenze specialistiche';
- onorabilità intesa come assenza di cause di ineleggibilità;
- continuità di azione da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna dedicata.

Il Consiglio di Amministrazione della Società deve garantire autonomia ed indipendenza all'Organismo collegialmente inteso:

- rispettando i criteri di nomina sopra enunciati;
- attribuendogli i poteri di seguito enunciati;
- approvandone annualmente il budget di spesa;
- dotandolo di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili specializzati esterni.

Detto organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società, si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale e provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento. L'Organismo di Vigilanza di FINSIC SRL, una volta costituito, ha provveduto in tal senso, dotandosi di regole di organizzazione e funzionamento che hanno integrato il presente modello organizzativo.

Alla cura dei lavori e alla segreteria dell'Organismo di vigilanza di FINSIC SRL provvederà tramite personale della propria struttura.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle risorse presenti all'interno delle strutture i cui responsabili sono membri dell'organismo stesso, oltre che dell'ausilio delle altre funzioni interne alla società o di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

### **3.2 Durata in carica e sostituzione dei membri**

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Controllo mediante apposita delibera consiliare, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti.

È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Controllo in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- Il Presidente dell'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa<sup>2</sup>, accertata dal Consiglio in seduta congiunta con il Collegio Sindacale (REVISORE UNICO) cui partecipano anche gli altri membri dell'Organismo;
- i membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- il Presidente decade anche in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività;

<sup>2</sup> Per giusta causa di revoca si intende:

- un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello;
- la sentenza di condanna emessa per aver commesso uno dei reati previsto dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Modello.



- il membro dell'Organismo deve comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi membri;
- l'Organismo si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza;

### 3.3 Regole di funzionamento e convocazione

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle attività delegate, si attiene alle regole di funzionamento definite nel presente documento e ai principi sanciti nel Modello della Società.

Per quanto attiene invece le regole di convocazione e deliberazione:

- l'Organismo è presieduto dal Consigliere, prescelto dal Consiglio, il quale stabilisce gli ordini del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Consigliere è sostituito dal componente dell'Organismo più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano di età;
- l'Organismo si riunisce, di norma, ogni 4 mesi sulla base del calendario definito annualmente; è compito del Presidente convocare l'adunanza o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro;
- per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di informazioni, alle adunanze dell'Organismo di Controllo è sempre invitato anche il Presidente del Collegio Sindacale (revisore unico), affinché possa partecipare all'incontro, eventualmente delegando, in caso di impedimento, un altro membro del Collegio Sindacale;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- sono esclusi dal voto i membri dell'Organismo di Controllo, i quali dovessero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse in relazione alle deliberazioni da assumere, pur essendo ammessi alla partecipazione delle discussioni;
- le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza;
- il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente;
- le attività di segreteria sono svolte da risorsa assegnata all'Organismo di Vigilanza, che provvede, altresì, alla trascrizione dei verbali su appositi libri, ed alla loro conservazione.

### 3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, del personale (dirigente, dipendente e distaccato), dei collaboratori e di qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società;
- sulla reale efficacia ed adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;



- sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento delle responsabilità sopra riportate, l'Organismo di Controllo in termini operativi dovrà :

- con riferimento alla **verifica dell'efficacia** del Modello:
    - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili nell'ambito del contesto aziendale;
    - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
    - coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, al personale e ai collaboratori esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
    - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
    - predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio nel sito internet Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto;
  - con riferimento alla **verifica dell'osservanza e funzionamento** del Modello dovrà:
    - attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività - anche di quelle relative alle aree delle attività "sensibili" -, resta comunque demandata ai soggetti individuati dalla normativa aziendale nelle diverse unità operative e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea"); il che conferma l'importanza del processo formativo del personale;
    - disporre periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" ai sensi del decreto;
    - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di controllo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
    - coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività "sensibili". Allo scopo, l'Organismo di controllo ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività "sensibili" dagli Organi Sociali e dai responsabili delle strutture interessate:
      - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
      - b) sui rapporti con le Società di Servicer e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
      - c) sulle operazioni straordinarie della Società
- Allo stesso devono essere inoltre segnalate da tutto il personale eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- verificare che la normativa in vigore o in emanazione e le procedure siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal decreto;



- effettuare verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal decreto ed al modello organizzativo adottato, tramite interviste a campione;
  - promuovere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del modello;
  - proporre alla funzione aziendale competente l'applicazione delle sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare;
  - coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente Organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.
- con riferimento alle proposte di **aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione**:
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
  - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
  - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione;
  - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Nell'espletamento di tale attività, l'Organismo di Controllo può assumere informazioni da qualsiasi struttura e/o persona della Società e accedere a tutti i documenti aziendali.

L'Organismo di controllo si avvale, nei casi in cui lo ritenga funzionale ai fini dell'assolvimento dei propri compiti, della funzione delegata per effettuare accertamenti, rilevanti ai fini del decreto in questione, presso le unità organizzative. Accertamenti in tal senso possono essere disposti anche dal Collegio Sindacale.

### **3.5 Programma delle verifiche ai sensi del D.lgs. 231/2001**

L'Organismo predispone con periodicità annuale un "Programma delle Verifiche ai sensi del D.Lgs.231/01", in coerenza con i principi contenuti nel Modello. Tale programma è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I settori di attività da esaminare sono scelti in funzione dei seguenti aspetti:

- Rischiosità in termini di attività sensibili ai sensi del D.Lgs.231, la cui valutazione è effettuata sulla base della "Mappa delle attività a rischio", dei "Protocolli 231" nonché delle risultanze delle attività di verifica già svolte in precedenza;
- Eventuali variazioni dell'assetto organizzativo o dell'attività della Società;
- Eventuali modifiche/aggiornamento della normativa di riferimento (es. inserimento nuove categorie di reato nell'ambito del D.Lgs.231/01 o modifica delle fattispecie già contemplate);
- Segnalazioni pervenute dai responsabili delle unità organizzative circa la necessità di aggiornare la Mappa delle Attività a Rischio;



- Valutazione dei controlli in essere, da aggiornare periodicamente anche sulla base dell'attività di reporting periodico dei fatti rilevanti effettuato dalle diverse strutture aziendali all'Organismo;
- Risultati delle precedenti verifiche e necessità di effettuare dei riscontri ('follow up') sulle attività pianificate;
- Segnalazione di violazioni, pervenute secondo le modalità definite nel presente documento;
- Criteri di rotazione, in modo da garantire la copertura completa periodica di tutte le aree sensibili.

Per le diverse attività è definito un programma che illustra:

- Motivazioni dell'intervento
- Obiettivi delle verifiche
- Tempi e durata
- Risorse coinvolte

### 3.6 Attività di verifica

L'Organismo di Controllo effettua le verifiche di competenza sulla base della pianificazione effettuata, avvalendosi di una funzione interna alla società piuttosto che di una funzione di consulenza esterna opportunamente delegata; può altresì svolgere interventi d'urgenza a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nel presente documento.

Per i dettagli sulle modalità di svolgimento e verbalizzazione delle verifiche l'organismo di controllo stenderà apposito documento.

La documentazione di dettaglio delle evidenze emerse sarà trattenuta presso la segreteria dell'Organismo di Controllo.

### 3.7 Attività di aggiornamento del modello

L'Organismo di Vigilanza è responsabile dell'aggiornamento del Modello: a tal fine esso collabora nel continuo con le altre unità organizzative interessate, proponendo agli organi competenti (Consiglio di Amministrazione) eventuali correzioni e adeguamenti.

In particolare pone in essere i comportamenti di seguito indicati in relazione alle azioni da intraprendere.

L'Organismo di Vigilanza può apportare in autonomia le modifiche di carattere non strutturale al Modello, su delega del Consiglio di Amministrazione (es. *Parte speciale - Allegati, Normative Speciali* già deliberate in termini di realizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione). Gli aggiornamenti non strutturali effettuati sono comunicati con periodicità annuale.

Le modifiche di carattere strutturale al Modello (*Parte Generale*) restano invece di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo le presenterà in occasione della Relazione Annuale o, in caso di urgenza, nella prima riunione utile del Consiglio.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza è tempestivamente e costantemente informato circa variazioni organizzative, nuova normativa interna, nonché tutti i fatti rilevanti attinenti le strutture aziendali.



### 3.8 Flussi informativi e reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza e relazioni con gli organi sociali

L'Organismo di Controllo ha il compito di fornire chiarimenti a tutte le unità organizzative in merito al significato e alla applicazione degli elementi del Modello.

Sono assegnate all'Organismo di controllo i seguenti obblighi di comunicazione verso gli Organi Societari :

- in tutti i casi in cui si ritiene opportuno, al Consiglio di Amministrazione;
- annualmente, tramite una relazione scritta che riporti anche l'informativa sullo stato del Modello Organizzativo, al Consiglio di Amministrazione.
- Lo stesso Organismo deve, di norma con cadenza almeno semestrale, riunirsi con il Collegio Sindacale (Revisore unico) - per valutare ogni dato od elemento, riguardanti il Modello organizzativo e l'Organismo di controllo ed il suo funzionamento

L'Organismo mantiene e assicura inoltre flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- Presenta il **Programma annuale delle Verifiche** ai sensi del D.Lgs.231/01 al fine dell'approvazione ed il piano di spesa per l'esercizio successivo;
- Presenta la **Relazione Annuale** sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
- Riferisce in merito alle eventuali variazioni non strutturali apportate sul Modello di Organizzazione e Gestione così come dalle deleghe ricevute;
- Propone eventuali modifiche di carattere "strutturale" al Modello, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Presenta una **Relazione sulle segnalazioni** ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;
- Riferisce in caso di segnalazioni di violazioni accertate;
- Riporta i provvedimenti disciplinari presi dalla funzione aziendale Risorse Umane o dagli altri organi eventualmente competenti.

Per quanto concerne le singole **Verifiche** svolte dalla funzione delegato, esse contengono almeno i seguenti elementi:

- Attività a rischio sottoposte a verifica,
- Attività svolte (interviste, analisi documentale, test, etc.),
- Rilevazione delle procedure sottostanti,
- Conclusioni e suggerimenti.

Le attività di verifica relative al D.Lgs. 231/2001 svolte vengono riportate nelle proprie check-list relative alle verifiche generiche disposte sulle singole unità organizzative.

Per quanto concerne la "**Relazione Annuale**", l'Organismo di Vigilanza predispone una Relazione riepilogativa sull'andamento dell'attività da presentare al Consiglio di Amministrazione in cui, oltre a rendere conto del budget di spesa, pone particolare evidenza alle modifiche non strutturali apportate al Modello nel corso dell'esercizio. I contenuti della Relazione devono prevedere indicativamente:



- Per ciascun intervento, una sintesi degli obiettivi, dei motivi e degli esiti finali;
- Indicazione delle modifiche “non strutturali” intervenute sul Modello, ovvero che necessitano solo di ratifica da parte del Consiglio;
- Le proposte di modifiche “strutturali” da sottoporre ad approvazione del Consiglio;
- Resoconto del budget di spesa.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di controllo con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi sopra richiamati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del modello od a situazioni specifiche.

Inoltre, stante il compito in capo al Collegio Sindacale (revisore Unico) ex art. 2403 c.c. “di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”, l'Organismo di controllo valuterà caso per caso la necessità di informare con tempestività e per iscritto il Collegio Sindacale su ogni significativo evento rilevato nello svolgimento delle attività.

### **3.9 Registro delle attività**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di costituire un dossier a documentazione delle attività svolte. In particolare tiene un registro cronologico dove sono sintetizzate le attività dell'Organismo. Tale Registro contiene il repertorio:

- delle attività di formazione intraprese riportando una descrizione delle attività formative intraprese dalla Società e dei relativi risultati, suddivisi per categoria e livello gerarchico;
- delle attività di verifica svolte, indicando durata, motivazione della verifica, attività sensibile e unità organizzative interessate, obiettivo del lavoro svolto, sintesi della verifica, principali evidenze, eventuali suggerimenti;
- delle segnalazioni ricevute, organizzate per attività sensibile e indicando il numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e le strutture coinvolte;
- delle attività periodiche di aggiornamento del Modello, indicando i principali interventi eseguiti.

### **3.10 Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza**

Sarà cura della segreteria dell'Organismo tenere un libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, le informazioni riportate per ogni convocazione saranno:

- Numero progressivo dell'intervento/attività e anno di riferimento (eventualmente un codice parlante che distingua le varie attività es. “R1/2007” per la prima riunione dell'Organismo di Vigilanza)
- Data riunione
- Ordine del giorno
- Verbale sintetico con evidenza delle principali decisioni prese.



### 3.11 Previsioni di spesa

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organo di Controllo viene a quest'ultimo attribuita una dotazione finanziaria annuale pari a Euro 10.000,00.

Tale dotazione iniziale potrà essere incrementata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata dell'Organismo di Controllo.

Tale disposizione consente all'Organismo di Controllo di far fronte alle spese di natura urgente o riservata (quali ad esempio consulenze, corsi di formazione specialistici, etc.).

Le decisioni di spesa sono assunte secondo quanto previsto nelle regole di convocazione e funzionamento.

### 3.12 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni nell'apposito data base (informatico o cartaceo) gestito dall'Organismo di Controllo ferma restando l'osservanza delle disposizione in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

## 4. FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI CONTROLLO

### 4.1 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo ha il compito di monitorare tutte le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti per il D. Lgs. 231/01.

A tal fine per ciascuna Area, sono state identificate alcune fattispecie di informazioni da inoltrare all'Organismo, riportate in allegato 5.

### 4.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Le segnalazioni verso l'Organismo di Controllo possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

#### Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Devono essere trasmesse all'Organismo di controllo, a cura della funzione risorse umane, le informative concernenti:

- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### Segnalazioni di violazione del modello

Chiunque (dipendente, collaboratore, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazione o sospetta violazione delle regole previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo deve effettuare segnalazione in forma scritta all'Organismo di Controllo.



Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il “Modulo standard di segnalazione” (vedi allegato 6) messo a disposizione.

La segnalazione deve essere inviata presso la segreteria dell’Organismo di Controllo , all’indirizzo previsto in allegato 6.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere all’Organismo di Controllo di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:

- Attività ‘sensibile’ in cui è stata commessa la violazione, come da ‘Mappatura delle attività a rischio di reato’, o riconducibile ad altra attività aziendale, a possibile rischio di reato o illecito amministrativo presupposto
- Fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato)
- Strutture aziendali/ personale interno coinvolto
- Enti/figure esterne coinvolte
- Breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L’Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute e adotterà gli eventuali provvedimenti conseguenti. L’eventuale decisione di non dar corso all’effettuazione di indagini interne dovrà essere documentata o conservata.

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza promuovere l’attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche in maniera indipendente dall’eventuale procedimento della magistratura.

L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell’ambito delle consuete modalità di comunicazione interna. Gli obblighi di segnalazione da parte dei collaboratori esterni saranno specificate in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla società.

## 5. SISTEMA DISCIPLINARE

### 5.1 Il sistema disciplinare in generale

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, di legge e di contratto che il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Società mediante specifica normativa aziendale, portata a conoscenza di tutto il personale a mezzo DI CODICE DISCIPLINARE DISTRIBUITO A TUTTI I DIPENDENTI.

Le direttive aziendali impartite possono pertanto essere consultate da tutti in ogni momento della giornata lavorativa.

Le norme disciplinari sono portate a conoscenza di tutto il personale anche mediante la loro affissione presso ogni unità organizzativa.

Al fine di assicurare omogeneità, obiettività e imparzialità all’intera procedura disciplinare, la relativa gestione , ivi compresa l’eventuale applicazione di misure sospensive di carattere



cautelare, è attribuita agli organi societari. L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dal responsabile di un'unità lavorativa e sulla base dei rapporti predisposti dalla funzione deputata ai controlli, ovvero sulla base di documentazione dettagliata fornita da soggetti terzi.

Quando sia richiesto da eventi particolari la Società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o aziendali o deontologiche, gli organi societari e/o funzioni aziendali competenti in materia di risorse umane attivano, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che – condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito – si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso.

## 5.2 Funzione del sistema disciplinare ai sensi del D.Lgs. 231/2001

La definizione di misure disciplinari (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Controllo ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

Il sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'**esimente** rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle regole del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità e/o di gravità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

E' stato pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di graduazione della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D.lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare anche ai fini del D. lgs, 231/2001 è esercitato in FINSIC SRL secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare, fatte salve le particolarità di seguito descritte.

## 5.3 La gestione delle violazioni e le misure da adottare nei casi di violazione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e saranno regolate come di seguito specificato.



#### 5.4 Misure nei confronti dei soggetti APICALI: Amministratori, consiglieri.

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Controllo informa il Collegio Sindacale (REVISORE UNICO) e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'assemblea dei soci (trattasi in concreto del consiglio direttivo SIC) al fine di adottare le misure interdittive e/o sanzionatorie ritenute più idonee e previste dalla legge.

In particolare si rimanda agli articoli del cod. civ.: 2390 ( divieto di concorrenza); Art. 2391 (interessi degli amministratori); Art 2392.(responsabilità verso la società); art. 2393( azione sociale di responsabilità); Art. 2393 Bis (azione sociale di responsabilità esercitata dai soci); Art. 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali); Art. 2394 Bis (azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali); Art. 2395 (Azione individuale del socio e del terzo).

#### 5.5 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001

In caso di violazione del Modello da parte di un componente dell'Organismo di Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, l'Organismo stesso, a seguito di propria deliberazione adottata ai sensi del Modello<sup>3</sup> informa il Collegio Sindacale ( revisore unico) e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali assumono gli opportuni provvedimenti, anche in relazione a quanto previsto per la rispettiva categoria di appartenenza dei diversi componenti e nel rispetto delle regole di funzionamento dell'Organismo e dei criteri di durata in carica e sostituzione dei componenti <sup>4</sup> dello stesso, previsti dal Modello.

#### 5.6 Misure nei confronti dei dipendenti

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, nelle sue singole regole comportamentali, da parte dei dipendenti, il cui contratto di lavoro è regolamentato dal CCNL DEL COMMERCIO, costituisce illecito disciplinare. Nei riguardi del personale dipendente, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto.

In particolare i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori con specifico riferimento al D.lgs. 231/2001 – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelle previste dal sistema disciplinare di cui a CCNL citato (ALL 7).

La seguente previsione integra il codice disciplinare in essere e verrà riportata sul codice disciplinare, che ad oggi deve essere esposto sul luogo di lavoro, in posizione visibile e consultabile dai dipendenti, curando di fornirne apposito supporto aggiornato a ciascuna unità operativa:

*'In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera b) i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, del codice deontologico adottato dall'azienda e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare.'*

Per quanto riguarda l'accertamento e la valutazione delle violazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti alle funzioni aziendali competenti.

<sup>3</sup> si rimanda alle Regole di funzionamento previste a paragrafo 3.3

<sup>4</sup> si rimanda ai criteri di durata in carica e sostituzione previsti a paragrafo 3.2 .



Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

### **5.7 Misure nei confronti di collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni (promotori, agenti, collaboratori a contratto - c.d. parasubordinati - outsourcer, fornitori, partner commerciali, ecc.) in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti a carico della Società.

A tali fini sarà prevista informativa e pubblicità del modello per i collaboratori secondo modalità differenziate in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello organizzativo e del Codice Etico (con apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta con riferimento ai rischi di reato presupposto del D.Lgs. 231/2001.

## **6. REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO**

La società provvede a predisporre apposite regole di condotta e un Codice etico (riportato in allegato 7), che costituiscono parte integrante del presente modello organizzativo e della normativa aziendale. Le regole definite sono vincolanti per i comportamenti posti in essere da tutti i destinatari dello stesso - tenuti ad adottare una condotta conforme alle regole stabilite per prevenire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01 - e saranno suscettibili di modifiche e/o integrazione in ragione dell'evoluzione delle norme di legge oltre che delle mutate esigenze.

Il Codice Etico integra la normativa aziendale ed è vincolante per i comportamenti posti in essere dalla Società, tenuta ad adottare una condotta conforme alle regole stabilite per prevenire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

## **7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO**

### **7.1 Diffusione/Informazione sul Modello**

Ai fini dell'efficacia del presente modello deve essere svolta un'adeguata attività di diffusione/informazione e di formazione nei confronti di tutto il personale della Società, per favorire la conoscenza di quanto stabilito dal decreto e dal modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (Mappatura delle aree/attività a rischio di reato, Normativa e/o protocolli speciali che regolamentano le attività sensibili, Organismo di controllo, Flussi informativi e Segnalazioni all'Organismo di Controllo, Sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.)

Tutto il personale deve essere informato sul contenuto del decreto e sul modello organizzativo tramite Circolari interne, pubblicate sul sito internet con area dedicata D.Lgs. 231/2001, dove deve essere pubblicato anche il presente modello organizzativo (parte generale e le normative collegate Codice Etico, Normative speciali, ecc.).

I documenti presenti in tale spazio devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni delle normative esterne e del modello organizzativo.

La diffusione del modello organizzativo è obbligatoria: deve pertanto essere rilevata attestazione di conoscenza (tramite verifica dello stato di presa visione della normativa).



Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di norma consegnati al neo-assunto, il Modello Organizzativo e il D.Lgs. 231/2001. I dipendenti saranno tenuti a rilasciare a FINSIC SRL una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

E' inoltre necessario prevedere analogha informativa e pubblicità del modello anche per i collaboratori esterni (collaboratori a contratto c.d. parasubordinati, consulenti, outsourcer, fornitori, partner commerciali, ecc.) secondo modalità differenziate in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello organizzativo e del Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di reato presupposto del D.Lgs. 231/2001.

## 7.2 Formazione sul Modello

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull'osservanza dei principi e dei protocolli previsti dal modello, devono essere previste specifiche attività formative definite all'interno di apposito e organico **piano formativo**. Il Piano formativo deve essere articolato, in relazione ai **contenuti** e alle **modalità di erogazione**, in funzione della qualifica dei **destinatari**, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati secondo moduli distinti per **destinatari** in relazione al livello e ruolo organizzativo:

- per responsabilità (dirigenti, responsabili di struttura organizzativa, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti), anche da erogare secondo una logica top-down al fine di garantire adeguato e pervasivo processo di trasmissione della conoscenza;
- per ruolo professionale in relazione alle attività svolte con particolare riguardo ai ruoli che svolgono attività specifiche o 'sensibili' ai sensi del D.lgs. 231/2001 (componenti dell'Organismo di Controllo e collaboratori);
- neoassunti e nuovi incarichi: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti (deve essere previsto modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o 'sensibili'.

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti **contenuti**:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (d.lgs.231/2001 e reati presupposto) e il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

La formazione è obbligatoria: deve pertanto essere rilevata attestazione di frequenza dei corsi.

L'attività formativa verrà svolta attraverso sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate, a seconda del contenuto e dei destinatari.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa esterna e del modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi assicurando l'obbligatorietà di fruizione degli stessi.



L'Organismo di Controllo si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte di tutto il personale.

Sarà cura dell'Organismo di Controllo verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze relative alla effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del decreto e del modello.



**PARTE SPECIALE - ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del presente Modello i seguenti allegati:

<b>ALLEGATI</b>	<b>COMPETENZA IN CASO DI MODIFICHE</b>
<p>A1</p> <p>Elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e degli illeciti amministrativi che prevedono una responsabilità amministrativa dell'ente -</p>	<p>Aggiornamento a cura dell'Organismo di Controllo</p>
<p>A2 RIMANDO AL SITO ISTITUZIONALE                      www.confindustria .it per la versione tempo per tempo aggiornata</p> <p>Di : Linee guida di CONFINDUSTRIA per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle IMPRESE</p>	<p>Acquisizione a cura dell'Organismo di Controllo – in caso di aggiornamento</p>
<p>A3</p> <p>Principali flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Controllo</p>	<p>Aggiornamento a cura dell'Organismo di Controllo</p>
<p>A4 OMISSIS</p> <p>Data base Rischi e Controlli ex D.Lgs. 231/ 2001– Elenco delle attività 'sensibili' a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001 e presidi organizzativi di controllo in vigore</p>	<p>Approvazione del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>A5 Modulo di segnalazione di violazione del modello</p>	<p>Approvazione del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>A6 Codice Etico</p>	<p>Approvazione del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>A7 Codice disciplinare</p>	<p>Approvazione del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>A8 OMISSIS</p> <p>Elenco dei principali regolamenti/normative in vigore che integrano il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001:</p>	<p>Aggiornamento/Integrazione delle normative a cura delle strutture competenti in materia</p> <p>Approvazione secondo quanto previsto nelle regole interna di approvazione della normativa aziendale</p> <p>Aggiornamento dell'elenco a cura dell'Organismo di Controllo</p>
<p>A9 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di pubblico servizio</p>	

**ATTENZIONE: NELLA VERSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO DI FINSIC DA PUBBLICARSI SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA' E DA CONSERGNARE ALL'ESTERNO GLI ALLEGATI A4 – A8 NON SONO RIPORTATI IN QUANTO DOCUMENTI RISERVATI AD USO INTERNO.**



**ALLEGATO A1**  
**ELENCO DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001**  
**E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**  
**CHE PREVEDONO UNA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**  
**(AGGIORNAMENTO 21/10/2013)**



## **Elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e degli illeciti amministrativi che prevedono una responsabilità amministrativa dell'ente (aggiornamento 01/04/2007)**

### **A) Reati di cui all'art. 24 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

“Art. 24.

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Riepilogando:

Art. 316 bis C.P. (Malversazione a danno dello Stato) <sup>5</sup>

Art. 316 ter C.P. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) <sup>6</sup>

Art. 640 comma 2 n. 1) C.P. (Truffa) <sup>7</sup>

Art. 640 bis C.P. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) <sup>8</sup>

---

N.B. Gli articoli sono riportati integralmente: in parentesi quadre sono riportati anche i commi non richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

<sup>5</sup> - *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

<sup>6</sup> - *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro a venticinquemilaottocentotrentadue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

<sup>7</sup> - *[Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno a milletrecentadue euro.]*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove a millecinquecentoquarantanove euro:*

- 1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) *[se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.]*



Art. 640 ter C.P. (Frode informatica) <sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

<sup>9</sup> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.



**B) Art. 24 bis : “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” introdotto dall’ art. 7 della legge 18/03/2008 n. 48.**

Art. 7

Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 61510-ter, 617i-quater, 61711-quinquies, 63512-bis, 63513-ter, 63514-

---

<sup>10</sup> **Art. 615 ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

<sup>11</sup> **Art. 617-quinquies c.p.(Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

<sup>12</sup> **Art. 635-bis c.p.(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

(art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

omissis...

<sup>13</sup> **Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



quater e 63515-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 61516-quater e 61517-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 49118-bis e 64019-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in

<sup>14</sup> **Art. 635-quater c.p.(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

<sup>15</sup> **Art. 635-quinquies c.p.(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

<sup>16</sup> **Art. 615-quater c.p.(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura ,riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

<sup>17</sup> **Art. 615-quinquies c.p.(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.*

**18 Art. 491-bis c.p.(Documenti informatici)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

**Art. 476 c.p.(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)**

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.*

**Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)**

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)**

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

*Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

**Art. 479 c.p.(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)**



*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.*

*Art. 480 c.p.(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in Autorizzazioni amministrative)*

*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni ,attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.*

*Art. 481 c.p.(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)*

*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.*

*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*

*Art. 482 c.p.(Falsità materiale commessa dal privato)*

*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.*

*Art. 483 c.p ( Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)*

*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.*

*Art. 484 c.p.(Falsità in registri e notificazioni)*

*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.*

*Art. 485 c.p.(Falsità in scrittura privata)*

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.*

*Art. 486 c.p.(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)*

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni..*

*Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.*

*Art. 487 c.p.(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)*

*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 4*

*Art. 488 c.p.(Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)*

*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.*

*Art. 489 c.p.(Uso di atto falso)*

*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.*

*Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.*

*Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)*

*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.*

*Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.*

*(Art. 492 c.p.) (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)*



danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

---

*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.*

*Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)*

*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.*

<sup>19</sup> *Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)*

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*



**4. Art. 24 ter : “Delitti di criminalità organizzata” introdotto dall’ art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94**

“Art. 2 , comma 29”

Dopo l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24 ter. - Delitti di criminalità organizzata - . 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Riepilogando:

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)<sup>20</sup>

Art. 416-Bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)<sup>21</sup>

---

*20 Art. 416 cp Associazione per delinquere: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 E 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*21 Art. 416-Bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere : Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*



Art. 416-Ter c.p. (Scambio elettorale politico mafioso)<sup>22</sup>.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)<sup>23</sup>

Art. 74. Testo Unico sulla droga (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)<sup>24</sup>

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

<sup>22</sup> **Art 416-Ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso.** *La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*

<sup>23</sup> **Art.630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione:** *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

<sup>24</sup> **Art. 74. Testo Unico sulla droga Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:** *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*



**C) Reati di cui all'art. 25 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

“Art. 25”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”

Riepilogando:

Art. 317 C.P. (Concussione) <sup>25</sup>

Art. 318 C.P. (Corruzione per l'esercizio della funzione) <sup>26</sup>

Art. 319 C.P. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) <sup>27</sup>

Art. 319 bis C.P. (Circostanze aggravanti) <sup>28</sup>

Art. 319 ter C.P. (Corruzione in atti giudiziari) <sup>29</sup>

Art. 319 quater C.P. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)<sup>30</sup>

Art. 320 C.P. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) <sup>31</sup>

<sup>25</sup> **Art 317 cp Concussione** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

<sup>26</sup> **Art. 318 cp Corruzione per l'esercizio della funzione** Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

<sup>27</sup> **Art. 319 cp Corruzione per un atto contrario a dover d'ufficio-** Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

<sup>28</sup> **Art 319-Bis c.p. - Circostanze aggravanti** - La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**29Art319-Ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari-** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

<sup>30</sup> **Art. 319 quater C.P.- Induzione indebita a dare o promettere utilità-** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.



Art. 321 C.P. (Pene per il corruttore) <sup>32</sup>

Art. 322 C.P. (Istigazione alla corruzione) <sup>33</sup>

Art. 322 bis C.P. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) <sup>34</sup>

<sup>31</sup> **Art. 320 C.P. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

<sup>32</sup> **Art. 321 C.P. Pene per il corruttore** - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

<sup>33</sup> **Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione** - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

<sup>34</sup> **Art. 322 - Bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi



**D) Reati di cui all'art. 25 bis Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (introdotto dall'art. 6 Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 - Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99**

“Art. 17, comma 7”

Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:  
"Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
- f-bis)** per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

Riepilogando:

Art. 453 C.P. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) <sup>35</sup>

Art. 454 C.P. (Alterazione di monete) <sup>36</sup>

Art. 455 C.P. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) <sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> - È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da cinquecentosedici a tremilanovantotto euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

<sup>36</sup> - Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré a cinquecentosedici euro.



Art. 457 C.P. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) <sup>38</sup>

Art. 459 C.P. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) <sup>39</sup>

Art. 460 C.P. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) <sup>40</sup>

Art. 461 C.P. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) <sup>41</sup>

Art. 464 C.P. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) <sup>42</sup>

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)<sup>43</sup>

Art. 474 c.p. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi<sup>44</sup>

<sup>37</sup> - Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

<sup>38</sup> - Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrecentadue euro.

<sup>39</sup> - Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

<sup>40</sup> - Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da trecentonove a milletrecentadue euro.

<sup>41</sup> - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré a cinquecentosedici euro.

<sup>42</sup> - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

<sup>43</sup> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

<sup>44</sup> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



**E) Reati contro l'industria e il commercio di cui all' Art. 25-Bis.1 (inserito dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99)**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Riepilogando:

513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio<sup>45</sup>

513-Bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza<sup>46</sup>

514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali<sup>47</sup>

515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio<sup>48</sup>

516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine<sup>49</sup>

517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci<sup>50</sup>.

517-Ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale<sup>51</sup>.

---

<sup>45</sup> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro

<sup>46</sup> J. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

<sup>47</sup> J. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

<sup>48</sup> Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

<sup>49</sup> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

<sup>50</sup> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

<sup>51</sup> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



517-Quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari<sup>52</sup>

---

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

<sup>52</sup> *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*



**F) Reati di cui all'art. 25 ter Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (introdotto dall'art. 3 Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61)<sup>53, 54</sup>**

“Art. 3, comma 10”

1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituita dalla seguente: "Responsabilità amministrativa da reato".
2. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Articolo 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecento quote**;
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta quote**;
  - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento quote**;
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623<sup>55</sup>, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta quote**;
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623<sup>56</sup>, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicentosessanta quote**;
  - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta quote**;
  - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento quote**;
  - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta quote**;
  - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta quote**;

<sup>53</sup> Ai sensi dell'articolo 39 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) punto 5. della L.262/2005 'le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate'. L'articolo 25ter D.Lgs. 231/2001 qui riportato è già stato aggiornato in tal senso (evidenze in **grassetto**). La stessa Legge 262/2005 ha introdotto nuovi reati societari (art. 2629bis) e ha modificato alcuni reati societari presupposto del D.Lgs. 231/2001. Gli aggiornamenti sono riportati nelle note seguenti con evidenze in **grassetto**)

<sup>54</sup> Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)

<sup>55</sup> Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha abrogato l'art. 2623 c.c. Falso in prospetto, riformulandolo nell'ambito del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) art. 173bis. La Legge 262/2005 non ha tuttavia previsto una modifica all'art. 25ter comma 2 lettera d) ed e) in termini di sostituzione dell'art. 2623 c.c. con art. 173bis del Testo Unico della Finanza

<sup>56</sup> ibidem



- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
  - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
  - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
  - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
  - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
  - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
  - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile **e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile**, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a mille** quote;
  - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a quattrocento** quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”.

Riepilogando:

Art. 2621 C.C. (False comunicazioni sociali) <sup>57</sup>

<sup>57</sup> - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.



Art. 2622 commi 1 e 3 C.C. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) <sup>58</sup>

**Art. 2623 C.C. (Falso in prospetto) – abrogato** <sup>59</sup>

**Art. 2624 C.C. ( Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - abrogato** <sup>60</sup>

Art. 2625 comma 2 C.C. (Impedito controllo) <sup>61</sup>

Art. 2626 C.C. (Indebita restituzione dei conferimenti) <sup>62</sup>

Art. 2627 C.C. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) <sup>63</sup>

<sup>58</sup> - *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*[Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee].*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*[La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.]*

<sup>59</sup> *Articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L 28 dicembre 2005, n. 262*

<sup>60</sup> *Articolo abrogato dall'art. 37, p.to XXXIV, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).*

<sup>61</sup> - *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.]*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*[La pena é raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58]*

<sup>62</sup> - *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

<sup>63</sup> - *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*



Art. 2628 C.C. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) <sup>64</sup>

Art. 2629 C.C. (Operazioni in pregiudizio dei creditori) <sup>65</sup>

Art. 2629-bis C.C. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)<sup>66</sup>.

Art. 2632 C.C. (Formazione fittizia del capitale) <sup>67</sup>

Art. 2633 C.C. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) <sup>68</sup>

Art. 2635 C.C. (Corruzione tra privati)<sup>69</sup>

Art. 2636 C.C. (Illecita influenza sull'assemblea)<sup>70</sup>

Art. 2637 C.C. (Aggiotaggio) <sup>71</sup>

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

<sup>64</sup> - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

<sup>65</sup> - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

<sup>66</sup> La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha introdotto il reato seguente, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001

**- L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.**

<sup>67</sup> - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

<sup>68</sup> - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

<sup>69</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi*

<sup>70</sup> - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Art. 2638 C.C. (Ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) <sup>72</sup>

Art. 2635 C.C. ( Corruzione tra privati)

---

<sup>71</sup> *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. (modificato con legge 18 aprile 2005, n.62)*

<sup>72</sup> - *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

**[La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58]**



**G) Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotto dall'art. 3 delle legge 14 gennaio 2003 n. 7 (qualora commessi ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico)**

“Art. 3”

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:  
"Art. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
  - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.



**H) ART. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (delitti contro la vita e l'incolumità individuale) , introdotto dall'art. 8 delle legge 9 gennaio 2006 n. 7**

“Art. 8”.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:  
“Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). –
  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
  2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Riepilogando:

583-Bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*



**I) Art. 25-quinques - Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale, introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente aggiornato con art. 10 della legge 6 febbraio 2006 n. 38<sup>74</sup>**

“Art. 5”

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:  
 "ART. 25-quinques. - (Delitti contro la personalità individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale<sup>75</sup> si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

<sup>74</sup> Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" Art. 10 - All'articolo 25-quinques, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,";
- b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".

<sup>75</sup> Aggiornato a Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

**ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). –**

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
3. La pena e' aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

**ART. 600bis . - (Prostituzione minorile). –**

1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
3. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
4. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi

**ART. 600ter . - (Pornografia minorile). -**

1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.



- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1**, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1**, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
  3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

3. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica, il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

**ART. 600quater (Detenzione di materiale pornografico)**

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

**Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale).**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

**ART. 600quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)**

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937

**ART. 601. - (Tratta di persone).**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi"

**"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi).**

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi



**J) Art. 25-sexies (Abusi di mercato), introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n.62 – (Responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito penale)**

“Art. 9, comma 3”

Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:  
 "Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato).

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II<sup>76</sup>, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

<sup>76</sup>D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

Parte V SANZIONI – TITOLO I-BIS ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DI MERCATO - **CAPO II SANZIONI PENALI** (\*)

Art. 184. - (Abuso di informazioni privilegiate). (\*)

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
  - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3 bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

**Art. 185. - (Manipolazione del mercato). (\*)**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-Bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni

**Art.186 (Pene accessorie) - omissis**

**Art.187 (Confisca) - omissis**

(\*) Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale



- K) Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), introdotto dall'art. 9 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 – (Responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito penale) e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.**

#### Articolo 300

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

« Articolo 25-septies – ( **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589<sup>77</sup> del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55<sup>78</sup>, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di

<sup>77</sup> **Art. 589 c.p.:** *Omicidio colposo.*

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

**78 Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

*1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;*

*2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

*3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).*

*4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2; c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi; d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2; e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4; f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb); h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8; n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s); o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).*

*5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*



salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9<sup>79</sup>, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590<sup>80</sup>, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

<sup>79</sup> **Art. 9 D. Lgs 231/2001: Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>80</sup> **Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



**L) Art. 25-octies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) introdotto dall'art. Art. 63, 3° del D.Lgs .231 del 21/11/2007 (Modifiche a disposizioni normative vigenti).**

**“Art. 63,3°”**

Dopo l'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

“Art. 25-octies - (Ricettazione<sup>81</sup>, riciclaggio<sup>82</sup> e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita<sup>83</sup>)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell' UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Riepilogando:

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Art. 648-Bis (Riciclaggio).

Art. 648-Ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

---

<sup>81</sup> Art. 648 c.p (Ricettazione):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

<sup>82</sup> Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

<sup>83</sup> Art. 648-ter c.p.(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



**M) Art. 25novies. (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) articolo aggiunto dall' art. 15 Legge 23 luglio 2009 n. 99.**

“Art. 15”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633<sup>84</sup>, si applica all'ente la

84

*Art 171 legge 22 aprile 1941, n. 633: [comma I]. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*A-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*

*e) (Omissis);*

*f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*[II]. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*[comma III]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*[IV]. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.*

**Art. 171-Bis Legge 22 aprile 1941, n. 633**

*[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

*[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

**Art. 171-Ter Legge 22 aprile 1941, n. 633**

*[I]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*



- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

**Art. 171-Septies Legge 22 aprile 1941, n. 633**

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge (1).

**Art. 171-Octies Legge 22 aprile 1941, n. 633**

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.



sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.



**N) Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) articolo introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Riepilogando:

Art. 377-Bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.



**O) Art. 25 undecies (Reati ambientali) articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;



3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Riepilogando:

Art. 727-Bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-Bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

art. 103 Codice Ambiente - Scarichi sul suolo

Art. 104 Codice Ambiente - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Art. 107 Codice Ambiente - Scarichi in reti fognarie

Art. 137 Codice Ambiente - Sanzioni penali

Art. 187 Codice Ambiente - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 192 Codice Ambiente- Divieto di abbandono [di rifiuti]

Art. 256 Codice Ambiente - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 Codice Ambiente - Bonifica dei siti

Art. 259 Codice Ambiente -Traffico illecito di rifiuti

Art. 260 Codice Ambiente - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 1- 2- 3bis- 6 legge 150/92 - Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,

Art. 3 L.549/93 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive



D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni



**P) Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Riepilogando:

Art. 22 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato"<sup>86</sup>

<sup>86</sup> I] In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

II] Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

III] Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

IV] Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

V] Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

V-Bis] Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

V-Ter] Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

VI] Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.



[VII] [Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109..

[IIX] Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

[IX] Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale (208).

[X] Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

[XI] La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[XI-Bis] Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

[comma XII-Bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

[XII-Ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[XII-Quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

[XII-Quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

[XIII] Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[XIV] Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

[XV] I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

[XVI] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione

[XVII] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.



**Q) Art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente) - D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza - Titolo I-bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato – Capo III Sanzioni Amministrative), introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n.62 (Responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito amministrativo)**

1. L'ente e' responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo<sup>87</sup> commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

---

<sup>87</sup> D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) Parte V SANZIONI – Titolo I-bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato - Capo III SANZIONI AMMINISTRATIVE

*Art. 187-bis. - (Abuso di informazioni privilegiate). –*

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni (\*\*)  
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato alla consumazione.

(\*\*) La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

*Art. 187-ter. - (Manipolazione del mercato).*

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni (\*\*\*) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivita' professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
  - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
  - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di piu' persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
  - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.



- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
  3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
  4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

- 
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
  5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
  7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(\*\*\*) La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.



**R) Art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti) – Legge n. 146 del 16 marzo 2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3<sup>88</sup>, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. (Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote)<sup>89</sup>.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>88</sup> Legge n. 146 del 16 marzo 2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" **Art. 3** (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la **pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni**, qualora sia coinvolto un **gruppo criminale organizzato**, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

<sup>89</sup> Punto abrogato dalla legge del 21/11/2007 n. 231.



Riepilogando:

- Reati transnazionali<sup>90</sup>
- Associazione a delinquere (c.p. art. 416)<sup>91</sup>
- Associazione di tipo mafioso (c.p. art. 416bis)<sup>92</sup>
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (Dpr 43/1973 art. 291-quater)<sup>93</sup>
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Dpr 309/1990, art. 74)<sup>94</sup>

<sup>90</sup> *ibidem*

<sup>91</sup> -Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

<sup>92</sup> Art. 416bis del Codice penale – Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Coloro che promuovono, dirigo o organizzano l'associazione sono puniti, per solo ciò, con la reclusione da sette a dodici anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

<sup>93</sup> Dpr 43/1973 art. 291-quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

<sup>94</sup> Dpr 309/1990 - Art. 74.- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.



- Traffico di migranti (D.Lgs. 286/1998, art. 12 comma 3, 3bis, 3ter, 5)<sup>95</sup>

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Si riporta anche l'art. 73 richiamato dall'art. 74

Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
- 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
  - a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
  - b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta' ).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
- 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
- 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte ).
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivitа' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

<sup>95</sup> D.Lgs. 286/1998, art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

- [1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. ]
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
- 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:



- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (c.p. art. 377bis)<sup>96</sup>
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (c.p. art. 378)<sup>97</sup>

- 
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (47).
- 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona (48).
- [3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (49).
- 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti (50).
- 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» (51).
- 3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (52).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini (53) (54). ]
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
- [6. e seguenti - omissis].

<sup>96</sup> Art. 377bis del Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promesse di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

<sup>97</sup> Art. 378 del Codice Penale – Favoreggiamento personale

1. Chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516..
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto.



**Rimando al sito [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it)**

**ALLEGATO A2**  
**“LINEE GUIDA “CONFINDUSTRIA”**  
**per l’adozione di modelli organizzativi sulla**  
**responsabilità amministrativa delle IMPRESE**



**ALLEGATO A3**  
**PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI**  
**DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**



### **Principali flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Di seguito sono elencate alcune fattispecie di informazioni da inoltrare all'Organismo di Vigilanza:

- Consiglio di Amministrazione e direttivo SIC
  - relazioni in caso di fusione o scissione
  - relazioni in caso di cessione di rami d'azienda
  - relazioni in caso di riduzione del capitale
  - relazioni in caso di aumenti di capitale a titolo gratuito ovvero a fronte di conferimenti;
  - relazioni in caso di operazioni che comportino l'acquisto o la cessione di beni e servizi il cui valore ecceda 10% del Patrimonio di Vigilanza della Società;
  - la documentazione relativa alla richiesta di erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici quale beneficiaria;
  - la notizia relativa alla partecipazione a gare d'appalto pubbliche a livello nazionale e/o europeo;
  - operazioni di compravendita/locazione immobiliare maggiormente rilevanti;
  - Valutazione degli strumenti finanziari in portafoglio di proprietà;
  - documentazione relativa alla richiesta di erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici di importo significativo;
  - verbali di riunione.
- Responsabili di Area:
  - Eventuali proposte di variazioni da apportare alla Mappatura delle Attività a Rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01 (comprese le variazioni intervenute in tema di deleghe di poteri e facoltà);
  - Eventuali violazioni del modello.

L'elenco delle attività sopra riportato riveste carattere esemplificativo e non esaustivo.

Le segnalazioni devono essere inoltrate tempestivamente. Qualora non sia emersa alcuna rilevanza da segnalare, l' Area deve effettuare annualmente segnalazione negativa in merito e riportare comunque ogni informativa utile al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.



omissis

## **ALLEGATO A4**

**Data base Rischi e Controlli ex D.Lgs. 231/ 2001**  
**Elenco delle attività 'sensibili' a rischio di reato ex**  
**D.Lgs. 231/2001 e presidi organizzativi di controllo in**  
**vigore**



## **ALLEGATO A5**

### **Modulo di segnalazione di violazione del modello**



**SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO.**

La presente segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs 231/2001 e/o del Codice Etico.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità della tutela di FINSIC SRL o di terzi.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, sono valutate ascoltando, se necessario e con le dovute cautele, l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.

E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

SEGNALAZIONE da inviarsi all'Organismo di vigilanza ex D. Lgs 231/2001

Indicazione della violazione o sospetto di violazione

Circostanze, fatti , atti a supporto e corredo

*Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice sulla Privacy)*

*Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 321/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge n. 300/2000. Titolare del trattamento è FINSIC SRL, anche tramite l'Organismo di Vigilanza interno preposto alla procedura di segnalazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la richiesta di consenso agli interessati non è necessaria ove ricorrono i presupposti di cui all'art.24 del Codice della Privacy (es. adempimento obblighi di legge, esercizio di diritti in sede giudiziaria, tutela di interessi legittimi della società o di un terzo, etc). Gli interessati, salvo ipotesi di deroga previste dal Codice della privacy, potranno esercitare i diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del medesimo Decreto.*



## **ALLEGATO A6 CODICE ETICO**

**ROMA, GIUGNO 2008**



### ***Principi generali***

- Premessa
- Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico
- Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti
- Principi di correttezza ed imparzialità
- Attività di impresa ed etica degli affari
- Riservatezza
- Trasparenza informativa
- Corporate Governance
- Sistema dei controlli interni

### ***Regole di condotta***

1. *Compiti e doveri degli Amministratori, dell'Alta Direzione e dei Dirigenti*
2. *Rapporti con dipendenti e collaboratori*
  - 2.1. Il Personale dipendente
  - 2.2. Compiti e doveri del personale - conoscenza della normativa
  - 2.3. Compiti e doveri del personale - utilizzo dei beni aziendali
  - 2.4. Compiti e doveri del personale - fedeltà e riservatezza
  - 2.5. Compiti e doveri del personale - rendicontazione e documentazione
  - 2.6. Relazioni commerciali e promozionali
  - 2.7. Doveri dei collaboratori esterni
3. *Rapporti con i fornitori*
  - 3.1. Il processo degli approvvigionamenti
  - 3.2. L'intrattenimento d'affari, accettazione ed offerta di regali, favori e inviti
4. *Relazioni con la Pubblica Amministrazione*
5. *Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, organi sociali e società di revisione)*
6. *Omaggi e regali*
  - 6.1. Omaggistica
  - 6.2. Specifici doveri del personale
7. *Conflitto di interessi*
8. *Registrazioni contabili e bilanci, prospetti informativi e documenti analoghi*
9. *Tutele societaria*
10. *Riciclaggio, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale.*



11. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati.*

12. *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

### ***Disposizioni di attuazione e finali***

- Adesione alle prescrizioni del Codice Etico
- Attività di formazione
- Attività di comunicazione istituzionale
- Segnalazioni di violazione del Codice
- Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice



## PRINCIPI GENERALI

### Premessa

La società Italiana di Cardiologia FINSIC .S.R.L., nell'intento di conseguire importanti risultati nel rispetto di regole chiare, precise e trasparenti, ha stabilito di ispirarsi nel proprio modello di organizzazione, di gestione e di controllo alla "Carta dei Valori d'Impresa", elaborata dall'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale ed ai valori/principi in essa contenuti di seguito riportati:

- centralità della persona, rispetto della sua integrità fisica e culturale e rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri;
- valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi di impresa;
- rispetto e tutela dell'ambiente;
- attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori interni ed esterni per migliorare il clima di appartenenza e il grado di soddisfazione;
- affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima sicurezza degli addetti, della collettività e dell'ambiente;
- efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi gestionali per accrescere costantemente i livelli di redditività e di competitività dell'impresa;
- impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di intervento, per favorire e percorrere - nel perseguimento del disegno strategico - il massimo grado di innovazione;
- correttezza e trasparenza dei sistemi di gestione in conformità alle norme ed alle convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti interne ed esterne all'impresa;
- interrelazione con la collettività e con le sue componenti rappresentative, per un dialogo partecipativo di scambio e di arricchimento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

Inoltre ha elaborato una propria "Carta dei Valori" ispirata ai seguenti principi:

- senso di responsabilità, fondato sulla correttezza delle azioni, la trasparenza e la continuità dei rapporti nei confronti di clienti, fornitori, soci, dipendenti e collettività intera, garantite attraverso la necessaria attenzione alle norme ed al corretto operare nonché al dialogo ed alla chiarezza che costituiscono fondamento di rapporti duraturi e di buona reputazione;
- inserire clausola tipica;
- innovazione, intesa quale capacità competitiva di adeguare i propri prodotti e servizi alle sempre nuove esigenze della clientela anche attraverso le opportunità dello sviluppo tecnologico ai fini dell'efficientamento dei costi e del miglioramento della qualità dei processi interni;
- rispetto dei diritti e delle pari opportunità, nella piena condivisione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in tema di libertà di pensiero e di pari opportunità, disconoscendo ogni forma di discriminazione, esterna ed interna, diversa dai corretti ed onesti requisiti di legalità al fine del conseguimento del proprio oggetto sociale;
- tradizione e legame col territorio, ritenendo che la propria storia imprenditoriale, nella sua costante interazione col territorio, nel segno lasciato dalle personalità fondatrici e da quelle successive, costituisca un patrimonio prezioso da mantenere vivo ed attuale attraverso una visione innovatrice ed aperta ai cambiamenti.



### **Destinatari ed ambito di applicazione del Codice etico**

Il presente Codice etico (d'ora in avanti Codice) concerne i comportamenti dei componenti degli Organi Sociali, dei dipendenti e dei collaboratori, dei consulenti, fornitori, procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della FINSIC, nonché di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della società stessa.(d'ora in avanti Destinatari). I Destinatari sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine della FINSIC e del patrimonio aziendale.

Compete in primo luogo alla Direzione dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I principi contenuti nel presente Codice integrano le regole di comportamento che ciascun Destinatario è tenuto ad osservare, sia in ossequio dei generali obblighi di diligenza, correttezza e lealtà che devono caratterizzare la prestazione lavorativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile e dalla Contrattazione Collettiva o dai Regolamenti Aziendali, o per adesione a norme di comportamento di settore.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari attraverso strumenti di comunicazione adeguata. In particolare, ciascun dipendente è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

### **Rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti**

La FINSIC SRL si impegna ad adottare ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta opportuna al fine di garantire, nell'ambito della propria operatività, il pieno rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, norme di autoregolamentazione di settore, normative e regolamenti interni, in ogni contesto geografico ed a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.

I Destinatari, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative e regolamenti vigenti, sono tenuti ad adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal presente Codice.

### **Principi di correttezza ed imparzialità**

La FINSIC SRL, nelle relazioni intrattenute con la generalità dei soggetti con i quali si trovi ad operare, evita qualsiasi discriminazione fondata sull'età, sul sesso, lo stato di salute, la nazionalità politica e le fedi religiose.

Nello svolgimento delle proprie attività professionali ad ogni Destinatario sono richiesti comportamenti in linea con i principi di correttezza ed onesta. Ai medesimi criteri devono essere ispirati anche i rapporti tra i Destinatari a tutti i livelli.



### **Attività di impresa ed etica degli affari**

La FINSIC SRL, nello svolgimento della propria attività, persegue obiettivi di massimizzazione della redditività e di raggiungimento della eccellenza nei servizi resi alla clientela, al fine di mantenere ed accrescere il valore aziendale. Gli obiettivi dichiarati sono perseguiti attraverso l'adozione di logiche di efficienza ed apertura al mercato, nell'ambito di una leale concorrenza con altri operatori e di fermo rifiuto di ogni comportamento collusivo e/o abusivo a danno della clientela e dei consumatori in genere.

Anche i rapporti con i fornitori di beni e di servizi sono condotti nel rispetto di canoni di efficienza, lealtà ed imparzialità, nell'osservanza delle procedure interne all'uopo predisposte.

In particolare sono stati predisposti meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, finalizzati ad evitare che si instaurino situazioni o forme di dipendenza, attraverso la documentazione delle fasi di instaurazione, la gestione e la cessazione dei rapporti.

Anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si impegna a mettere in atto ogni possibile cautela e controllo al fine di evitare che i Destinatari possano perseguire interessi illeciti o ottenere vantaggi indebiti o comunque si vengano a trovare in situazione di conflitto di interessi anche solo potenzialmente lesive dei profili di indipendenza sia della FINSIC sia dei suoi interlocutori.

### **Riservatezza**

FINSIC SRL assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di consapevole autorizzazione da parte degli interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche, curando che i Destinatari utilizzino le informazioni riservate acquisite in ragione del proprio rapporto con LA FINSIC SRL esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio dei propri compiti.

### **Trasparenza informativa**

La FINSIC SRL si impegna a garantire chiarezza, trasparenza, tempestività e completezza nella comunicazione: Il trattamento e la comunicazione di notizie avvengono nel rispetto del dovere di riservatezza al quale sono tenuti, nell'interesse della società, Amministratori e Sindaci, in osservanza di quanto previsto da leggi e regolamenti in materia.

### **Sistema dei controlli interni**

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della società con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La realizzazione di un sistema di controlli interni efficace deve essere un impegno comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente anche tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, devono applicare i controlli posti a loro carico, segnalando alle strutture competenti eventuali indicazioni migliorative del sistema di controllo interno.

Le competenti funzioni di controllo interno, nell'espletamento del proprio mandato, non hanno vincoli né limiti di accesso ai dati, archivi e beni aziendali; hanno inoltre il dovere di portare all'attenzione dei Consigli di Amministrazione le proprie proposte circa i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure esistenti, fornendo periodiche informative circa i risultati della propria attività e le anomalie riscontrate.



## R E G O L E   D I   C O N D O T T A

### 1. **Compiti e doveri degli Amministratori e dei Dirigenti**

Costituisce attuazione del rapporto fiduciario con gli Amministratori, la prestazione, da parte di questi, della loro opera nel pieno ed integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, oltre che delle prescrizioni contenute nel presente Codice ed in ulteriori codici di comportamento adottati.

Gli Amministratori della FINSIC SRL e i componenti l'Alta Direzione sono tenuti a svolgere le loro funzioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità i rispettivi ruoli, impegnandosi in particolare a coniugare nella loro attività il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto dei principi etici di riferimento a tutela degli interessi dei soci, dei clienti e della collettività, ed a salvaguardia della reputazione e dei principi di legalità formale e sostanziale.

**Gli Amministratori, inoltre, devono evitare che si configurino situazioni di conflitto tra il loro e l'interesse della Società, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme previste dalle vigenti normative, di ogni interesse che, per proprio conto o per conto di terzi, vengano ad avere in determinate operazioni della società.**

### 2. **Rapporti con dipendenti e collaboratori**

#### 2.1 Il Personale dipendente

Le risorse umane sono considerate un elemento fondamentale per la società. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

La Società offre a tutti i dipendenti le medesime opportunità di crescita professionale, facendo in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza alcuna discriminazione di sesso, età, disabilità, religione, nazionalità od origine razziale ed opinioni politiche e sindacali.

In tale contesto si colloca anche il rapporto con le Organizzazioni Sindacali caratterizzato da un confronto responsabile e costruttivo, che favorisce un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella ricerca di soluzioni di elevata flessibilità.

Al riguardo FINSIC si impegna affinché venga a tutti assicurato:

- un ambiente di lavoro adeguato e funzionale all'attività svolta;
- un contesto relazionale franco, collaborativo e comunicativo, nel quale venga prestata la necessaria cura alla qualità delle informazioni e del lavoro in genere, sia a livello orizzontale che verticale;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e degli apporti di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- la circolazione adeguata e trasparente delle informazioni, funzionali al regolare svolgimento dell'attività lavorativa e relative alla organizzazione del lavoro;
- processi formativi idonei ai ruoli ed ai compiti di ciascuno;
- una attenta valutazione delle situazioni e delle condizioni di lavoro, affinché da esse possa derivare un equilibrato impegno fisico e mentale;
- una adeguata prevenzione e, qualora insorga, una equilibrata gestione dei momenti di conflittualità tra i lavoratori;



- una costante disponibilità all'ascolto di tutti coloro che ritengano di essere oggetto di atti o comportamenti non coerenti con i principi sopra elencati.

Correlativamente, Finsic Srl si attende che i propri dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

## 2.2 Compiti e doveri del personale - conoscenza della normativa

FINSIC considera una componente essenziale del rapporto fiduciario con i propri dipendenti la conoscenza e l'applicazione delle discipline che regolano l'attività specifica delle Società, il rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, oltre che delle prescrizioni contenute nel presente Codice o negli ulteriori Codici di Comportamento adottati.

A tal fine viene fornita ai propri dipendenti strumenti di formazione ed aggiornamento idonei al raggiungimento di un grado di conoscenza e professionalità adeguato all'esecuzione dei compiti assegnati, valorizzando nel tempo le attitudini e le competenze proprie di ognuno.

## 2.3 Compiti e doveri del personale - utilizzo dei beni aziendali

La Società è dotata di beni materiali ed immateriali quali ad esempio computer, stampanti, attrezzature, autovetture, software, know how relativo alla produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi ecc.

La protezione e la conservazione di questi beni costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari. L'utilizzo di questi beni da parte dei dipendenti deve essere quindi funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali e agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate. Deve essere cura del personale, nell'espletamento delle proprie attività, trattare ed usufruire di tali beni con la massima attenzione e riservatezza, evitando ed impedendone un uso improprio o fraudolento anche da parte di terzi.

In particolare:

- il personal computer, fisso o mobile, ed i relativi programmi ed applicazioni sono strumenti di lavoro; tali strumenti vanno pertanto custoditi in modo appropriato, seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nelle normative aziendali emesse in materia di utilizzo degli strumenti informativi e delle relative misure di sicurezza;
- con riguardo all'utilizzo di Internet, è di norma consentita la navigazione in siti attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa mentre non è consentito il download di software senza preventiva autorizzazione della Direzione; non è inoltre permessa la partecipazione, se non per motivi legati alle mansioni assegnate e comunque preventivamente autorizzate, a forum o chat line;
- anche la casella di posta elettronica attribuita al personale dipendente è uno strumento di lavoro; non ne è quindi consentito l'utilizzo per motivi che non siano attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate ed in particolare sono vietati l'invio o la memorizzazione di messaggi di natura oltraggiosa o a sfondo sessuale;
- non è consentita, se non previa specifica autorizzazione preventiva, la installazione e/o la riproduzione di software, di registrazioni su nastro, di libri ed altro materiale tutelato dalla legge: tale attività infatti, oltre che essere considerata come uso improprio delle risorse informatiche aziendali, espone anche chi la esegue al rischio di responsabilità civili e penali.

## 2.4 Compiti e doveri del personale - fedeltà e riservatezza

Il personale è tenuto a prestare con diligenza, competenza e lealtà la propria prestazione lavorativa, investendo in modo adeguato le proprie risorse ed il proprio tempo nello svolgimento delle proprie attività.



**Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2105 del codice civile (il prestatore di lavoro dipendente non deve trattare affari, per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore né divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio), ne consegue il divieto, per ogni dipendente, di intrattenere rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, senza preventiva autorizzazione dell'azienda di appartenenza o di svolgere attività comunque contrarie agli interessi della stessa.**

**Poiché le attività svolte in ambito aziendale richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati è fatto conseguentemente obbligo a ciascun dipendente di assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.**

**Gli archivi, informatici e cartacei, (cd. "banche dati") possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno, e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. La società si impegna pertanto a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti, ai clienti e ai terzi in genere e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni e, nel trattamento dei dati il personale dovrà scrupolosamente attenersi alle norme emanate e diffuse da ogni Società.**

## 2.5 Compiti e doveri del personale - rendicontazione e documentazione

Ogni dipendente è tenuto a collaborare al fine di assicurare la corretta rendicontazione di ogni atto di gestione ed a custodire la documentazione di supporto all'attività svolta, secondo criteri idonei a garantirne una facile reperibilità. Quanto precede ha lo scopo di preservare l'affidabilità delle comunicazioni sociali a tutela della corretta e veritiera rappresentanza dei risultati economici, patrimoniali e finanziari e soprattutto a garanzia che il complesso delle attività svolte risulti coerente all'assetto organizzativo ed al sistema di deleghe interno, oltre che conforme alle leggi e ai regolamenti.

## 2.6 Relazioni commerciali e promozionali

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali o promozionali, il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità e rispetto delle leggi. Sono pertanto proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi. FINSIC ritiene giusto intrattenere relazioni commerciali con fornitori, partners e consulenti che adottino e dimostrino di applicare coerenti principi di correttezza nella loro etica professionale.

## 2.7 Doveri dei collaboratori esterni

Ai medesimi obblighi di correttezza, buona fede e rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente deve essere improntato il comportamento di tutti i collaboratori esterni di FINSIC SRL, ai quali può essere richiesta la sottoscrizione delle previsioni contenute nel presente Codice.

# **3. Rapporti con i fornitori**

## 3.1 Il processo degli approvvigionamenti

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo operando con criteri di lealtà, correttezza ed imparzialità verso i potenziali fornitori in modo tale da non precludere ad alcuno di essi, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula dei contratti.



La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto è basata su criteri oggettivi e documentabili che tengono conto del prezzo, della capacità di fornire e garantire tempestivamente servizi di livello adeguato e anche dell'onestà e dell'integrità del fornitore. Ogni accordo commerciale deve avere forma scritta ed esporre chiaramente quanto meno i servizi o i prodotti oggetto della fornitura, la tempistica della stessa, il prezzo o il compenso applicabili nonché le condizioni e le modalità del pagamento.

### 3.2 L'intrattenimento d'affari, accettazione ed offerta di regali, favori e inviti

Nei rapporti con i terzi è proibito corrispondere, offrire, richiedere o sollecitare pagamenti di denaro o benefici materiali di qualsiasi genere ed entità che non siano quelli dovuti alla Società.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di iniziative deve essere sempre autorizzato e documentato.

Accettare occasionalmente regali ed inviti può essere ammesso se ciò sia esclusivamente finalizzato allo sviluppo delle relazioni commerciali o alla promozione degli interessi commerciali della Società e non siano eccessive rispetto alle consuetudini commerciali. E' opportuno rendere noto al superiore il manifestarsi di queste situazioni.

Il dipendente che riceva omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovrà informare il superiore e restituire i regali con una lettera che spieghi la linea di condotta aziendale o destinarli ad Enti con finalità benefiche.



#### **4. Relazioni con la Pubblica Amministrazione**

Le relazioni che il FINSIC intrattiene con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun caso compromettere l'integrità e la reputazione della società.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio, sono esclusivamente riservati alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente le attività e le decisioni delle medesime.

In particolare il personale di FINSIC, i consulenti e collaboratori che, in ragione delle mansioni ricoperte, intrattengano o siano chiamati ad intrattenere contatti o rapporti con la Pubblica Amministrazione non devono, allo scopo di ottenere un trattamento di favore, offrire, promettere o versare denaro, doni, consulenze, incarichi professionali a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, nonché esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di richiesta esplicita o implicita, da parte di un funzionario e di un dipendente della Pubblica Amministrazione, di qualcuno dei benefici sopra menzionati dovranno sospendere immediatamente ogni rapporto ed informare il proprio superiore; nel caso di utilizzo di un consulente per essere rappresentati nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, dovranno prevedere che nei confronti del consulente e dei suoi collaboratori siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'ente.

Ad analoghi principi devono ispirarsi gli eventuali rapporti con l'Autorità Giudiziaria, nei cui confronti delle quali ogni atto o comportamento da parte dei Destinatari del presente Codice deve essere improntato a criteri di trasparenza, integrità e tempestività; deve essere prestata, da parte degli stessi la massima collaborazione al fine di evitare qualsivoglia comportamento ostruzionistico ed è fatto divieto di occultare informazioni o fornire documentazione falsa o attestante cose non vere o comunque di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di ispezione.

#### **5. Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, organi sociali e società di revisione)**

Anche i rapporti con i soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, organi sociali e società di revisione) devono essere improntati a principi di integrità, tempestività, correttezza e trasparenza; agli stessi deve essere prestata la massima collaborazione al fine di evitare qualsivoglia comportamento ostruzionistico; è inoltre vietato occultare informazioni o fornire documentazione falsa o attestante cose non vere o comunque di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione di tali soggetti.

#### **6. Omaggi e regali**

##### **6.1 Omaggistica**

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'omaggistica è volta unicamente a promuovere l'immagine di FINSIC e non può in nessun caso essere interpretata come eccedente le



normali pratiche commerciali o di cortesia, ovvero come un mezzo utilizzato al fine di ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsiasi pratica e/o attività inerente la società.

In ogni caso FINSIC quando opera attraverso procedure promozionali, si astiene da comportamenti e pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali e dai codici etici, se noti, delle società e degli enti, anche pubblici, con i quali si è in rapporti.

## 6.2 Specifici doveri del personale

Ogni dipendente di FINSIC deve astenersi dall'accettare doni od omaggistica eccedente il modico valore o comunque le normali prassi di cortesia, nonché dall'accettare per sé o per altri ogni altra offerta di beneficio o utilità esulante dalle ordinarie relazioni commerciali e comunque volta a comprometterne l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa. I dipendenti che ricevano omaggi o benefici non rientranti nelle fattispecie consentite sono tenuti a darne informazione al proprio superiore per le opportune valutazioni.

## 7. Conflitto di interessi

Ogni decisione attinente alle politiche commerciali della società (contratti di fornitura, partnership, ecc.) deve essere adottata in vista degli interessi della società, deve basarsi su solide valutazioni commerciali e non invece dettata da interessi o benefici personali sia diretti che indiretti.

Alla luce di quanto precede devono essere attentamente valutate situazioni quali quelle di seguito indicate a mero titolo di esempio:

- INTRATTENERE RAPPORTI O APRIRE TRATTATIVE COMMERCIALI CON INTERLOCUTORI CHE IMPIEGANO O SONO SOTTO IL CONTROLLO DI FAMILIARI O AMICI ABITUALI;
- DETENERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUOTE NON MERAMENTE SIMBOLICHE DI PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CHE INTRATTENGANO O INTENDANO INTRATTENERE RAPPORTI COMMERCIALI O CHE OPERINO NELLO STESSO SEGMENTO DI MERCATO;
- PRESTARE A TERZI LA PROPRIA OPERA, SALVO PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'AZIENDA O SVOLGERE ATTIVITÀ COMUNQUE CONTRARIA AGLI INTERESSI DELLA SOCIETÀ O INCOMPATIBILE CON I DOVERI D'UFFICIO.

Ogni situazione, che possa costituire o determinare un conflitto di interesse, deve essere tempestivamente comunicata al superiore per le opportune valutazioni ed indicazioni in merito.

Non è inoltre consentito ai dipendenti accettare denaro o altri favori da terzi per consigli o servizi resi in connessione con il loro rapporto con la società.

## 8. RegISTRAZIONI contabili e bilanci, prospetti informativi e documenti analoghi

FINSIC SRL rispetta le leggi ed i regolamenti applicabili alla stesura dei bilanci e di ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria, nonché dei prospetti informativi obbligatori.

La contabilità della è improntata a principi contabili di generale accettazione; i bilanci annuali sono soggetti alla certificazione della società di revisione incaricata. Le informazioni ed i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire verità trasparenza, chiarezza, accuratezza e completezza.

Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente dalla contabilità aziendale, al fine di fornire



ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.

## **9. Tutele societarie**

FINSIC SRL esercita la propria attività rispettando scrupolosamente le norme di legge ed i regolamenti societari ai fini di salvaguardia del patrimonio aziendale, della capacità finanziaria, della correttezza e libertà di formazione della volontà assembleare.

## **10. Riciclaggio, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale**

FINSIC SRL esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di riciclaggio, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, e contro la personalità individuale (*tratta delle persone – pedopornografia*) e delle disposizioni emanate dalla competenti autorità, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

S'impegna, pertanto, a verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti al fine di appurare la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari, nonché ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i reati di cui sopra, intrattenendo relazioni, in modo diretto o indiretto con persone collegate a organizzazioni criminali e/o operanti oltre il confine della legalità.

## **11. Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

FINSIC SRL esercita la propria attività nel pieno rispetto nelle normative vigenti in tema di trattamento dei dati e sull'utilizzo di sistemi informatici.

Dedica particolare attenzione alla sicurezza LOGICA E FISICA della conservazione dei dati, al fine di evitare il rischio che vengano contraffatti, manipolati o illecitamente diffusi.

S'impegna a fornire documentazione autentica, dichiarazioni veritiere e informazione scrupolosa e esaustiva sulle proprie attività e iniziative.

## **12. Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro**

FINSIC SRL esercita la propria attività nel pieno rispetto nelle normative vigenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare si preoccupa di evitare i rischi, valutare quelli non evitabili e si impegna a combatterli alla fonte.

Focalizza il suo impegno e la sua attenzione per mantenere adeguato il lavoro all'uomo: soprattutto quanto all'organizzazione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro con lo scopo di ridurre gli effetti di questi sulla salute del lavoratore.

Si impegna altresì a tenersi aggiornata quanto ai ritrovati della tecnica, a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o con ciò che lo è meno possibile.



S'impegna ad attuare un programma di prevenzione contenuto in un documento coerente che contenga : tecnica del lavoro, organizzazione, condizioni di lavoro, relazioni sociali e grado d'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro sulla salute.

Finsic Srl, infine, si preoccupa di dare adeguata formazione e istruzioni ai lavoratori.

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E FINALI**

### **ADESIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL CODICE**

Un esemplare del presente Codice viene messo a disposizione dei componenti gli Organi Sociali e di tutti i dipendenti di FINSIC attraverso il sito internet, e ciascun destinatario è tenuto a prenderne conoscenza.

Le Funzioni competenti potranno richiedere particolari forme di adesione al Codice anche ai collaboratori esterni (, consulenti, procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società), prevedendo specifiche clausole nei relativi contratti.

### **Attività di informazione e formazione**

Le previsioni contenute nel presente Codice Etico, oltre ad essere portate a conoscenza di tutto il personale, saranno oggetto, sia nel loro insieme che per sezioni specifiche di approfondimento, di autonome e periodiche iniziative di informazione e formazione.

### **Segnalazioni di violazione del Codice**

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei dipendenti e collaboratori dovrà essere prontamente segnalata alle strutture Aziendali a cui competono la gestione delle risorse umane e le attività di controllo.

Ogni violazione da parte degli componenti gli Organi Sociali dovrà essere prontamente segnalata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla struttura Aziendale a cui competono le attività di controllo.

Le segnalazioni di violazione saranno prese in considerazioni soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa ed a consentire di effettuare un'indagine appropriata da parte delle strutture competenti.

FINSIC SRL agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Ove la violazione segnalata dovesse integrare anche gli estremi di inosservanza del modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o modifiche, la segnalazione dovrà essere inoltrata anche all'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del citato decreto, in base a quanto previsto dalla specifica regolamentazione aziendale.

### **Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice**

La mancata osservanza delle direttive contenute nel presente documento può danneggiare in maniera grave l'Azienda sia dal punto di vista patrimoniale che in termini di immagine.

Per i dipendenti, ogni violazione del Codice accertata comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità e/o recidività della mancanza e/o al grado di colpa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/1970, dall'art. 2106 del Codice Civile,



dagli specifici CCNL di categoria, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società.

Per i Dirigenti, le violazioni accertate del presente Codice possono dare luogo all'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti – in relazione alla gravità della violazione dell'eventuale reiterazione, nonché in particolare considerazione del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'Azienda ed il Dirigente – più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società.

Per i collaboratori ( consulenti, fornitori, procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società), le inosservanze accertate del presente Codice possono comportare la risoluzione del contratto in essere, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società.

Per i componenti gli Organi Sociali la violazione accertata delle norme del presente Codice possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei Soci da parte del Consiglio di Amministrazione la revoca con effetto immediato del mandato; in quest'ultima ipotesi la Società ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della violazione stessa.

Ove la violazione accertata nei confronti dei Destinatari dovesse integrare anche gli estremi di inosservanza del modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e/o modifiche, la sanzione sarà applicata secondo quanto previsto nel modello organizzativo stesso.

La FINSIC, a tutela della propria immagine, si riserva di denunciare i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela di parte da chi si reputi parte lesa, di difendersi nell'ambito di procedimenti penali in cui siano inquisite o imputate per reati commessi dai Destinatari in violazione del presente Codice, adducendo le effettive responsabilità.

Si riserva inoltre di difendersi da richieste di risarcimento danni, intentate contro di esse per illeciti civili in realtà commessi da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in violazione del presente Codice, adducendo le effettive responsabilità e di rivalersi con azione di risarcimento danni contro i Destinatari che, in violazione delle disposizioni del presente Codice abbiano esposto l'azienda a sanzioni, procedimenti, condanne penali, civili, amministrative anche in solido con gli autori, danni d'immagine.



## **ALLEGATO A7 CODICE DISCIPLINARE**



## DOVERI DEL PERSONALE

### OBBLIGHI del prestatore di lavoro

Fermo restando gli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del **codice etico aziendale** e del **Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001**, il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali e di cooperare alla prosperità dell'impresa.

### DIVIETI

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda, salvo quanto previsto dall'Art. 30 del ccnl (assemblea RSU). Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale d'uscita è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

### GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stilati tra l'impresa e i lavoratori .

Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista.

### RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO

I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista.

### COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO

E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del ccnl con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme devono essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.



## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

### Regole generali

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente (intesi come l'insieme delle norme comportamentali imposte dal ccnl di riferimento (settore commercio), dal codice etico aziendale, dal Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001, nonché dal presente codice disciplinare e da ogni eventuale accordo o patto sottoscritto dal datore di lavoro e da tutti i dipendenti), comporta i provvedimenti di seguito indicati, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano .

Al fine di assicurare omogeneità, obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, la relativa gestione , ivi compresa l'eventuale applicazione di misure sospensive di carattere cautelare, è attribuita agli organi societari.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dal responsabile di un'unità lavorativa e sulla base dei rapporti predisposti dalla funzione deputata ai controlli, ovvero sulla base di documentazione dettagliata fornita da soggetti terzi.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'azienda, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'impresa, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

### Tipologia di provvedimenti:

- 1) Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1.
- 3) Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione
- 4) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni.
- 5) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le conseguenze di ragione e di legge.

La sanzione disciplinare del **Biasimo verbale** viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità.

La sanzione disciplinare, del **biasimo scritto** si applica in tutti i casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1).

La sanzione **disciplinare della multa** di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica nei confronti del lavoratore che:



- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione , per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
- condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Azienda, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
- altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nei punti precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Azienda, per gli altri dipendenti o per terzi.

La sanzione disciplinare della **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione** fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui sopra nel caso in cui il lavoratore:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso di assenza ingiustificata.
- comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
- alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
- atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
- violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Azienda, agli utenti o a terzi.

Salvo ogni altra azione legale, la sanzione disciplinare del **licenziamento disciplinare** si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- gravi violazioni di cui agli obblighi
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza sul posto di lavoro;
- l'abuso di fiducia , la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda , di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva , oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

L'importo delle multe sarà destinato al fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti.

Il lavoratore ha la facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

### **Publicità delle sanzioni**



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 lex 20 Maggio 1970 n. 300, le disposizioni di cui al presente disciplinare nonché contenute nei regolamenti e/o negli accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori **mediante affissione in luogo accessibile a tutti.**

Il codice disciplinare si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.

### **Impugnazioni**

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare che intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall' Art. 7, lex 20 Maggio 1970 n. 300 e successive modifiche, o di quelle previste dal CCNL di riferimento.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue controdeduzioni .

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 gg., purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.



## **ALLEGATO A8**

**Elenco dei principali regolamenti/normative in vigore  
che integrano il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.  
231/2001**



**ALLEGATO A9**  
**Criteria per la definizione di Pubblica Amministrazione,  
di pubblici ufficiali e di  
soggetti incaricati di pubblico servizio**



## **Criteria per la definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di pubblico servizio**

### **Enti della pubblica amministrazione**

Ai fini del D.Lgs. 231/2001 nella definizione degli enti della pubblica amministrazione FINSIC SRL fa riferimento alle modalità seguite dall'ISTAT che riflettono quelle utilizzate nel Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 95) di cui al regolamento n.2223 del 25.6.96 del Consiglio dell'Unione Europea. [Il SEC 95 rappresenta a sua volta l'applicazione a livello europeo del System of National Accounts (SNA 93) adottato dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite], prevede la classificazione in settori, sottosettori e sottogruppi come di seguito riportato.

### **Settore: Amministrazioni Pubbliche**

Il settore comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e volti a soddisfare consumi collettivi (le risorse principali di dette unità sono costituite, in prevalenza, da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori), ovvero che operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

Le unità istituzionali vanno classificate in questo settore se possiedono le seguenti caratteristiche:

- **l'unità deve essere detenuta (nel senso di controllata) dagli organismi della pubblica amministrazione** in quanto organi di governo, centrale o locale, o in quanto istituzioni la cui classificazione nel settore sia già stata effettuata;
- in quanto **produttore, l'unità deve svolgere in via principale attività di produzione di servizi non destinabili alla vendita**. Sono escluse le imprese pubbliche costituite sotto forma di società di capitali, le imprese pubbliche dotate di personalità giuridica comprese nel settore "Società non finanziarie";
- se l'unità è un'istituzione senza scopo di lucro, oltre ad essere controllata da soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche **deve anche essere da questa prevalentemente finanziata con trasferimenti a fondo perduto** che non siano contributi ai prodotti;
- per gli enti che effettuano **attività di tipo previdenziale, per controllo pubblico deve intendersi la capacità dell'Amministrazione pubblica di fissare o approvare i livelli dei contributi e delle prestazioni**; inoltre i soggetti assicurati sono tenuti a partecipare al regime ed a versare contributi in forza di disposizioni legislative o regolamentari.

### **Sottosettore: Amministrazioni Centrali (cod. 016)**

Il sottosettore "Amministrazioni Centrali" comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale. Vi fanno parte anche le istituzioni senza scopo di lucro, con competenza estesa a tutto il territorio, controllate e finanziate in prevalenza dalle amministrazioni centrali.

Appartengono inoltre a questo sotto-settore gli enti che, pur operando in un ambito territoriale limitato (per es. le stazioni agrarie sperimentali), possono essere considerati come facenti parte della sfera d'azione dello Stato, sia perché i compiti svolti rivestono comunque interesse di carattere generale sia perché gli enti in questione dipendono strettamente da un Ministero o da un altro ente dell'Amministrazione statale.



Tale carattere di dipendenza sussiste sicuramente ogniqualvolta si riscontra uno dei seguenti requisiti:

- l'ente è legato a un Ministero da un rapporto "organico" (per es. i Provveditorati agli Studi rispetto al Ministero della Pubblica Istruzione);
- il conto consuntivo dell'ente è annesso allo stato di previsione di spesa di un Ministero,
- l'ente è sottoposto alla vigilanza di un Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sottogruppo: Amministrazione statale e Organi costituzionali (cod. 102)

Appartengono a questo Sottogruppo:

- la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte dei Conti;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i vari Ministeri, nonché i Comitati e le Commissioni ministeriali e interministeriali.

Sottogruppo: Tesoro dello Stato (cod. 100)

Questo sottogruppo deve essere utilizzato per classificare il Ministero del Tesoro in tutti i casi in cui quest'ultimo agisce in qualità di "gestore della Tesoreria statale". In particolare, tale fattispecie ricorre, oltre che nella richiesta di fidi e nel deposito di somme occorrenti al regolare servizio di cassa dello Stato, anche nell'emissione di titoli del debito pubblico, di certificati di credito e di vaglia del "Tesoro". Sono, inoltre, incluse le relative sezioni di Tesoreria provinciale.

Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica (cod. 165)

- per l'individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento alle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia.

Sottogruppo: Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod. 166)

- per l'individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento alle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia.

Sottogruppo: Enti di ricerca (cod. 167)

- per l'individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento alle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia.

### **Sottosettore: Amministrazioni Locali (cod. 017)**

Il sottosettore "Amministrazioni locali" comprende gli enti pubblici la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio, esclusi gli enti locali di previdenza e assistenza sociale. Vi rientrano altresì le istituzioni senza scopo di lucro controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni locali, la cui competenza è limitata al territorio di tali amministrazioni.

Sottogruppo: Amministrazioni regionali (cod. 120)

- sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni regionali.

Sottogruppo: Amministrazioni provinciali e città metropolitane (cod. 121)

- sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni provinciali e le città metropolitane costituite ai sensi della legge n. 142/90.

Sottogruppo: Amministrazioni comunali e unioni di comuni (cod. 173)



- sono incluse in questo sottogruppo le singole Amministrazioni comunali e le unioni di comuni previste dalla legge n.142/90.

**Sottogruppo: Enti produttori di servizi sanitari (cod. 174)**

- sono incluse in questo sottogruppo le Aziende Sanitarie Locali istituite dalla legge n. 502 del 1992.

**Sottogruppo: Altri enti produttori di servizi sanitari (cod. 175)**

- sono incluse in questo sottogruppo le aziende ospedaliere, di cui alla legge n. 502 del 1992, gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i policlinici universitari.

**Sottogruppo: Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica (cod.176)**

- per l'individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento alle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia

**Sottogruppo: Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (cod. 177)**

- per l'individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento alle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia

**Sottosettore: Enti di Previdenza e Assistenza Sociale (cod. 019)**

Il sottosettore "Enti di previdenza e assistenza sociale" comprende tutte le unità istituzionali, centrali e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, e per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime di assistenza o a versare contributi;
- le Amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio a cui tale individuo è esposto.

**Sottogruppo: Enti di previdenza e assistenza sociale (cod. 191)**

- per l'individuazione degli enti da includere in questo Sottogruppo si fa riferimento alle Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia

**Publici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “**è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi**”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa



riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che **assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche - sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (es. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale**; Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali:

Art. 317 CP	Concussione
Art. 318 CP	Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319 CP	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter CP	Corruzione in atti giudiziari
Art. 322 CP	Istigazione alla corruzione

### **Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura **certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione**.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di



investitura soggettiva del pubblico servizio, ma **è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.**

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

Art. 317 CP	Concussione
Art. 318 CP	Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319 CP	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter CP	Corruzione in atti giudiziari
Art. 322 CP	Istigazione alla corruzione

---

<sup>i</sup> **Art. 617-quater c.p.(Intercettazione ,impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*